

**Linee guida  
per l'introduzione  
di un sistema  
di gestione per la  
qualità e l'ambiente  
nelle piattaforme  
operanti nel  
circuito Comieco**

(Luglio 2010)



in collaborazione con



Italia



<b>1. Premessa</b>	<b>5</b>	<b>Sommario</b>
<b>2. Istruzioni per l'uso delle linee guida</b>	<b>7</b>	
<b>3. Requisiti normativi applicabili</b>	<b>9</b>	
<b>4. Linee guida</b>	<b>10</b>	
4.1 Gestione delle autorizzazioni	10	
4.2 Accordi con i convenzionati	13	
4.3 Accordi con le cartiere	14	
4.4 Accettazione del rifiuto in ingresso in piattaforma	16	
4.5 Tracciabilità del macero	21	
4.6 Conferimento del macero in cartiera	22	
4.7 Dichiarazione mensile "Modulo B"	23	
<b>5. Autori del documento</b>	<b>27</b>	
<b>6. Allegati</b>	<b>29</b>	
Allegato 1: Accordo Comieco-Unionmaceri 2009-2013;	31	
Allegato 2: Accordo ANCI-CONAI 2009-2013	42	
Allegato 3: Allegato Tecnico Carta 2009-2013	57	
Allegato 4: Contratto di Servizi tipo – conto lavorazione (Allegato 4 del Contratto di Mandato tipo 2009-2013)	80	
Allegato 5: Contratto di Servizi tipo – acquisto e cessione (Allegato 4 del Contratto di Mandato tipo 2009-2013)	92	



Il 13 novembre 2009 il Consorzio Comieco e Unionmaceri hanno sottoscritto un accordo che prevede che le piattaforme di raccolta e selezione del macero operanti nel circuito consortile si dotino entro un anno di un sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente, certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 14001 (o in alternativa a quest'ultima registrato EMAS).

Le presenti linee guida sono state realizzate allo scopo di fornire alcune indicazioni pratiche per l'introduzione efficace di tale sistema di gestione. In particolare, è stato scelto di non trattare nel complesso tutti i requisiti delle norme di riferimento (ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS) bensì di focalizzare l'attenzione esclusivamente sugli aspetti specifici legati ai requisiti per operare nel "circuito Comieco".

In virtù di questa scelta, il presente documento può essere utilizzato dalle piattaforme non ancora certificate come strumento per integrare i requisiti minimi previsti dalle norme di cui sopra e dalle piattaforme già certificate per aggiornare il proprio sistema di gestione.

La forma ed i contenuti delle linee guida si prestano inoltre all'utilizzo da parte di enti terzi di verifica quale strumento di conoscenza delle specifiche pratiche operative richieste alle

piattaforme. In particolare, i requisiti operativi considerati per la definizione delle linee guida discendono dai seguenti accordi contrattuali:

- a)** Accordo Unionmaceri-Comieco 2009-13;
- b)** Accordo ANCI-CONAI 2009-13 e specifico Allegato Tecnico Carta;
- c)** Contratti di Servizi tipo (Allegato 4 del Contratto di Mandato tipo 2009-13).

Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da Comieco, Re.Consulting, TÜV Italia e condiviso con Unionmaceri. Re.Consulting ha contribuito in particolare a validare le proposte operative riportate nelle linee guida; TÜV Italia ha supportato il team nell'individuazione dei punti applicabili delle norme di riferimento (ISO 9001, ISO 14001, EMAS) e nella valutazione delle evidenze oggettive richieste per dimostrare la conformità del sistema; Comieco ha coordinato il gruppo di lavoro e ha predisposto le parti del documento più specifiche con riferimento all'attività del Consorzio.

Un ringraziamento particolare è rivolto a RI.Eco, piattaforma facente parte di Unionmaceri, che ha fornito una preziosa collaborazione nella stesura del presente documento, con particolare riferimento agli aspetti operativi trattati.

## 1. Premessa



La **sezione 3** che segue fornisce uno schema di riferimento dei requisiti normativi (ISO 9001, ISO 14001 e Reg. EMAS) applicabili alle attività oggetto delle linee guida.

La successiva **sezione 4** riporta le linee guida vere e proprie, con riferimento in particolare alle seguenti attività specifiche per operare nel "circuito Comieco":

- (a) gestione delle autorizzazioni,
- (b) accordi con i convenzionati,
- (c) accordi con le cartiere,
- (d) accettazione del rifiuto in ingresso in piattaforma,
- (e) tracciabilità del macero,
- (f) conferimento del macero in cartiera,
- (g) dichiarazione mensile "modulo B".

Ogni attività è trattata in una specifica scheda, suddivisa nelle seguenti sezioni:

**1) descrizione del punto in oggetto:** sono riportate le informazioni in merito alle attività specifiche che devono essere svolte dalla piattaforma per essere conforme ai requisiti richiesti dai contratti stipulati per la gestione del materiale in convenzione Comieco; non sono contemplate le ulteriori attività previste dalla legislazione/ normativa vigente ap-

plicata alle attività delle piattaforme stesse.

**2) riferimenti contrattuali:** sono riportati i punti precisi dei documenti contrattuali legati alla gestione del materiale in convenzione Comieco, utilizzati per l'individuazione delle attività di cui al punto precedente.

**3) modalità applicative:** sono riportate le indicazioni sulle modalità operative che possono essere seguite in campo per rispettare i requisiti derivanti dalla contrattualistica Comieco; non sono invece riportate le modalità operative per il rispetto della legislazione / normativa vigente legata alle attività di piattaforma, rispetto alle quali ogni impianto è comunque tenuto al rispetto, indipendentemente dalla decisione di introdurre un sistema di gestione per la qualità o per l'ambiente.

**4) evidenze per la dimostrazione della conformità:** sono riportate le indicazioni sui documenti e sulle registrazioni che possono essere introdotte e mantenute presso gli impianti a dimostrazione di avere gestito le attività secondo quanto suggerito dalle presenti linee guida.

**5) indicatori di processo:** per le sole attività per le quali si è ritenu-

## 2. Istruzioni per l'uso delle linee guida

to utile prevederli, è stato proposto l'utilizzo di uno o più indicatori utili al monitoraggio delle attività.

L'elenco degli indicatori proposti non è da ritenersi esaustivo, essendo gli impianti i responsabili della definizione dei sistemi di controllo e monitoraggio ritenuti più adeguati per le specifiche attività svolte.

Nella **sezione 5** è riportata una breve descrizione dei soggetti che hanno partecipato alla stesura del documento.

La **sezione 6** include i documenti contrattuali che sono stati presi come riferimento per la stesura delle seguenti linee guida

Nel seguito è riportata una tabella (**Tabella 1**) di sintesi che identifica, per ognuna delle attività trattate dalle linee guida di cui alla sezione 4, i requisiti ISO 9001, ISO 14001 e del Regolamento EMAS applicabili.

Le indicazioni fornite intendono individuare i requisiti normativi di principale rilevanza ovvero sono stati tralasciati i riferimenti ad ulteriori requisiti interessati in forma minore.

### 3. Requisiti normativi applicabili

**Tabella 1**

REQUISITO NORMATIVO	ISO 14001:04	ISO 9001:08	Regolamento EMAS n. 1221/09	Attività di riferimento (il numero dell'attività si riferisce al relativo paragrafo della sezione 4)						
				4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
Prescrizioni legali e altre prescrizioni e relativa verifica	4.3.2 4.5.2	7.2.1	Allegato II punto B2	x	x	x				
Gestione della documentazione e registrazioni	4.4.4 4.4.5 4.5.4	4.2.1 4.2.3 4.2.4	Allegato II		x	x			x	x
Comunicazioni interne ed esterne (compresi i reclami)	4.4.3	5.5.3 7.2.3	Allegato II punto B4 Allegato II punto B5							x
Controllo operativo	4.4.6	7.5.1 7.5.2 7.5.5	Allegato II				x	x	x	
Sorveglianza e misurazione	4.5.1	8.2.3 8.2.4 8.4	Allegato II				x			x
Infrastrutture e ambiente di lavoro	4.4.1	6.3 6.4	Allegato II	x						
Identificazione e rintracciabilità Proprietà del cliente	-	7.5.3 7.5.4	-					x		

## 4.1 Linee Guida

### 4.1.1

#### Descrizione del punto in oggetto:

Il possesso da parte delle piattaforme delle autorizzazioni R3 e R13 è requisito necessario per potere operare all'interno del circuito Comieco. Oltre a tale requisito, l'accordo Comieco-Unionmaceri prevede il rispetto di un ulteriore elenco di caratteristiche minime, riportate nella tabella seguente (Tabella 2).

La piattaforma deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui alla **Tabella 2** deve garantire che gli stoccaggi di materiale e i flussi lavorati siano al di sotto delle soglie fissate dall'autorizzazione e che i rifiuti siano gestiti all'interno dell'impianto secondo le indicazioni previste nell'autorizzazione.

### 4.1.2

#### Riferimenti contrattuali:

a) Allegato Tecnico Carta 2009-13, allegato 1 ("sintesi applicativa"): punto

**Tabella 2**

Area	
Superficie area	3000 mq
Pavimentata	1000 mq
Recintata	SI
Copertura	1000 mq
<b>Impianti in dotazione</b>	
Pressa idraulica imballatrice	SI
Densità minima (kg/mc)	500
Nastro di alimentazione	SI
Lunghezza balle > 2,20	SI
<b>Attrezzature per la movimentazione</b>	
Caricatore semovente idraulico (ragno)	SI
Carrello elevatore (muletto)	SI
Motrice con impianto scarrabile per movimentazione containers	SI
<b>Altre attrezzature</b>	
Impianto di pesatura	SI
Containers per stoccaggio	SI
Infrastrutture per il personale a norma di legge	SI
<b>Altre caratteristiche</b>	
Elaborazione e invio dati tramite supporto informatico	SI
Possesso comunicazione / autorizzazione in R3 e R13	SI
Ricevimento altre tipologie di rifiuti di imballaggio (plurimateriale)	SI
<b>Specifiche di ricevimento</b>	
Codici ricevimento materiali e relativi limiti quantitativi per le operazioni R3 e R13	20.01.01 15.01.01
Polizza a copertura dei rischi per il materiale conferito	SI

1.4 (“piattaforme”);

**b)** Accordo Unionmaceri-Comieco 2009-13: punto 2 (“caratteristiche delle piattaforme per la garanzia di qualità”);

**c)** Contratti di Servizi tipo: punto 1 (“autorizzazioni”).

controllo che tali limiti non siano superati;

- registrazioni da utilizzare per dimostrare il controllo periodico del rispetto dei limiti autorizzativi;
- azioni da intraprendere nel caso ci si avvicini al superamento dei limiti.

**4.1.3**

**Modalità applicative:**

E’ responsabilità della piattaforma predisporre adeguate procedure per monitorare lo stato di validità delle autorizzazioni e il rispetto dei requisiti autorizzativi.

Allo scopo di facilitare la gestione della conformità rispetto alle autorizzazioni, ogni piattaforma può predisporre nell’ambito del proprio Sistema di Gestione delle tabelle o un qualsiasi altro tipo di elenco, che permettano una facile e rapida mappatura dei permessi autorizzativi.

In particolare devono essere identificati:

- C.E.R autorizzati al conferimento in piattaforma;
- descrizione e tipologia materiale stoccato;
- destinazione finale del materiale stoccato (R3, R13);
- area di stoccaggio nel sito (mappa di stoccaggio e lavorazione del materiale);
- limiti autorizzativi;
- responsabilità e modalità per il

A titolo di esempio, si riportano nelle due tabelle seguenti (**Tabella 3** e **Tabella 4**) dei possibili strumenti da predisporre a tale scopo.

E’ responsabilità della piattaforma formare adeguatamente il personale coinvolto nel monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzativi e sorvegliare periodicamente la corretta attuazione delle procedure in atto.

C.E.R.	Denominazione	Tipologia e stato fisico	Area di Deposito	Tipologia di trattamento (R3, R13)	Quantità autorizzata per stoccaggio istantaneo	Quantità autorizzata per trattamento annuale

**Tabella 3**

**Tabella 4**

Estremi autorizzazione	Data emissione	Data scadenza	Data scadenza richiesta di rinnovo	Responsabilità

Le piattaforme operanti nel “circuito Comieco” sono tenute ad effettuare un’autodichiarazione al Consorzio in merito al rispetto dei requisiti di cui sopra tramite la compilazione di un apposito modulo, disponibile nell’area web riservata (sezione “piattaforme”) del sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org).

#### 4.1.4

##### **Evidenze per la dimostrazione della conformità:**

La conformità per il punto in oggetto è verificabile tramite la presenza presso l’impianto dei seguenti documenti:

- autorizzazione in corso di validità, riferita ai CER di interesse Comieco (20 01 01 se attiva la raccolta congiunta, 15 01 01 se attiva la raccolta selettiva, 15 01 06 se la

carta e cartone sono estratti da una raccolta multimateriale), per entrambe le attività R3 e R13;

- registrazioni interne dei controlli periodici sulla validità dell’autorizzazione e sul rispetto dei limiti autorizzativi;
- modulo di autodichiarazione sul rispetto dei requisiti autorizzativi compilato da dalla piattaforma e disponibile nell’area web riservata (sezione “piattaforme”) del sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org).

#### 4.1.5

##### **Indicatori di processo:**

Nella tabella seguente (**Tabella 5**) sono riportati gli indicatori proposti per il monitoraggio delle attività correlate alla gestione delle autorizzazioni.

**Tabella 5**

MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	INDICATORE DI RIFERIMENTO
Quantitativi di rifiuti gestiti dall’impianto rispetto ai quantitativi autorizzati.	Bimestrale	Tonnellate rifiuti di imballaggio in carta e cartone gestiti dall’inizio dell’anno / Tonnellate rifiuti di imballaggio in carta e cartone autorizzate

## 4.2 ACCORDI CON I CONVENZIONATI

### 4.2.1

#### **Descrizione del punto in oggetto:**

Nell'ambito del "sistema Comieco" è previsto che con il convenzionato sia possibile stipulare gli accordi che seguono ai punti "a" e "b" e che sia obbligatorio stipulare quelli di cui al punto "c".

**a)** accordi di pre-pulizia del materiale in ingresso in piattaforma (facoltativo): sono stipulati con i convenzionati che hanno una raccolta con elevata frazione estranea e che decidono di essere pagati da Comieco in funzione dei quantitativi accettati dai riciclatori (come da art. 9 delle condizioni generali associate alla convenzione). In questo caso il pagamento comporta che l'attribuzione delle fasce qualitative del materiale sia basato su analisi merceologiche del materiale in uscita dalla piattaforma, già "lavorato" e pertanto qualitativamente di livello superiore rispetto a quello in ingresso.

**b)** accordi per la rimozione dei sacchi in plastica (facoltativo): l'assenza di tali accordi, associata alla mancanza di iniziative per l'utilizzo di sistemi di raccolta alternativi, penalizzerebbe il convenzionato in quanto il conferimento della raccolta differen-

ziata di carta e cartone con sacchi in plastica comporta il declassamento d'ufficio della raccolta stessa;

**c)** accordi per la rimozione e la gestione delle frazioni estranea (obbligatorio), nel caso in cui le analisi merceologiche Comieco evidenziasero un superamento dei limiti previsti: sono finalizzati a definire le condizioni operative ed economiche per la gestione delle frazioni estranee eccedenti le soglie previste dall'Allegato Tecnico Carta, a seguito di analisi merceologiche Comieco. Le soglie sono fissate in 1,5% per la raccolta selettiva e 3% per la raccolta congiunta.

### 4.2.2

#### **Riferimenti contrattuali:**

**a)** Allegato Tecnico Carta 2009-2013, allegato 1 ("sintesi applicativa"): punto 1.2 ("convenzionato");

**b)** Allegato Tecnico Carta 2009-2013, Documento AUDITEQUALITA': punto 2 ("attrezzature per la raccolta");

**c)** Accordo Unionmaceri-Comieco 2009-2013: punto 5 ("corrispettivi").

### 4.2.3

#### **Modalità applicative:**

Se attivati, gli accordi di cui ai punti "a" e "b" devono essere formalizzati e la relativa copia contrattuale deve essere disponibile presso le piattaforme. In particolare, gli accordi di

pre-pulizia del materiale in ingresso in piattaforma e gli accordi per la rimozione dei sacchi in plastica sono rilevanti ai fini delle analisi merceologiche condotte da Comieco sul materiale in ingresso in piattaforma.

Infatti, a fronte della presenza di tali accordi, le analisi merceologiche sono condotte a valle delle lavorazioni in oggetto.

Gli accordi di cui al punto "c" sono invece obbligatori e, a fronte di un superamento dei limiti delle frazioni estranee accertate dalla analisi merceologiche Comieco, l'eventuale assenza comporta inadempimento ai sensi dell'Allegato Tecnico vigente.

#### 4.2.4

##### **Evidenze per la dimostrazione della conformità:**

La conformità per il punto in oggetto è verificabile tramite la presenza presso l'impianto dei seguenti documenti:

- accordi sottoscritti con i convenzionati per la pre-pulizia del materiale in ingresso in piattaforma e/o per la rimozione dei sacchi in plastica e/o per la rimozione e la gestione delle frazioni estranee;
- fatture per le prestazioni di cui al punto precedente.

## 4.3

### ACCORDI CON LE CARTIERE

#### 4.3.1

##### **Descrizione del punto in oggetto:**

Nell'ambito del "sistema Comieco" è previsto che i rapporti fra cartiera e piattaforma siano regolati da un contratto di servizi che può essere di "conto lavorazione", se la proprietà del materiale proveniente da raccolta differenziata e conferito in piattaforma viene acquisita direttamente dalla cartiera, piuttosto che "acquisto e cessione", se lo stesso materiale viene acquisito dalla piattaforma su delega della cartiera.

Nel primo caso la cartiera diviene titolare del diritto di proprietà sul materiale da raccolta differenziata congiunta nel momento in cui questo viene conferito in piattaforma e valorizza la quota di frazione merceologica simile (f.m.s.) direttamente al convenzionato.

Nel secondo caso la piattaforma trasferisce alla cartiera la proprietà del materiale dopo che lo stesso è stato selezionato e trasformato in materiale di classificazione 1.02, 1.04, 1.05 o 1.11, in conformità alla norma UNI EN 643:2002.

La piattaforma valorizza la quota di

f.m.s. da raccolta differenziata congiunta al convenzionato.

La cartiera riconosce alla piattaforma il valore delle f.m.s. per le quantità di raccolta congiunta di competenza.

#### **4.3.2**

##### **Riferimenti contrattuali:**

- a)** Allegato Tecnico Carta 2009-2013, art. 5 ("Corrispettivi");
- b)** Contratti di Servizi tipo (Allegato 4 del Contratto di Mandato tipo 2009-2013).

#### **4.3.3**

##### **Modalità applicative:**

La piattaforma, in funzione delle modalità operative adottate (conto lavorazione o acquisto cessione), è tenuta a stilare i contratti con tutte le cartiere operanti nel circuito Comieco, destinatarie del materiale in convenzione.

Deve assicurare la corretta predisposizione del contratto in funzione della effettiva modalità operativa scelta (conto lavorazione o acquisto cessione), così come deve assicurarne la costante validità.

Tale corrispondenza deve essere garantita anche a seguito di modifiche che possono intercorrere nelle attività, da conto lavorazione ad acquisto e cessione o viceversa.

#### **4.3.4**

##### **Evidenze per la dimostrazione della conformità:**

La conformità per il punto in oggetto è verificabile tramite la presenza presso l'impianto dei seguenti documenti:

- contratti di servizi sottoscritti con tutte le cartiere;
- documentazione a supporto della coerenza tra le modalità operative adottate ed i relativi contratti di servizi.

## 4.4 ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO IN INGRESSO IN PIATTAFORMA

### 4.4.1

#### **Descrizione del punto in oggetto:**

Il Convenzionato che conferisce in piattaforma è tenuto ad utilizzare un formulario o documento di trasporto equivalente che riporti almeno le seguenti informazioni: (a) tipologia di raccolta con indicazione del codice C.E.R. e dei quantitativi; (b) Comune di provenienza; (c) data di conferimento; (d) nome e indirizzo della piattaforma di riferimento.

Nell'ambito del "sistema Comieco" è necessario che ogni piattaforma controlli i conferimenti di raccolta differenziata in ingresso allo scopo di verificare:

- a)** che il comune conferente sia convenzionato;
- b)** la presenza di acqua nel materiale conferito;
- c)** la corretta attribuzione del codice C.E.R. in funzione della tipologia di raccolta (congiunta o selettiva);
- d)** la presenza di frazione estranea oltre i limiti previsti dall'Allegato Tecnico Carta 09-13.

### 4.4.2

#### **Riferimenti contrattuali:**

- a)** Allegato Tecnico Carta 2009-13, al-

legato 1 ("sintesi applicativa"): punto 1.4 ("piattaforme");

- b)** Accordo Unionmaceri-Comieco 2009-13: punto 4 ("servizi di piattaforma") e punto 7 ("controllo dei ricevimenti");

- c)** Contratti di Servizi tipo: punto 4 ("servizi da rendersi da parte della piattaforma").

### 4.4.3

#### **Modalità applicative:**

Ogni piattaforma può predisporre all'interno del suo Sistema di Gestione una procedura o una istruzione operativa sulla modalità di accettazione del rifiuto in ingresso, basata sulle indicazioni che seguono come esempio.

- a)** Idoneo posizionamento del mezzo carico, da parte dell'autista, su pesa ponte della piattaforma dotata di taratura in corso di validità.

- b)** Consegna da parte dell'autista al personale addetto della piattaforma dei documenti di accompagnamento del carico (formulario o documento equivalente).

- c)** Controllo in accettazione da parte del personale addetto della piattaforma della documentazione consegnata:

- 1.** corretta indicazione della tipologia di raccolta e del relativo

C.E.R. (C.E.R. 20 01 01 in presenza di raccolta congiunta, C.E.R. 15 01 01 in presenza di raccolta selettiva, C.E.R. 15 01 06 in presenza di raccolta multimateriale);

**2.** corretta indicazione del Comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa;

**3.** data del conferimento;

**4.** nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento;

**5.** corrispondenza della targa dell'automezzo con l'autorizzazione della società trasportatrice in esame.

I punti da 1 a 4 sono previsti obbligatoriamente dall'Allegato Tecnico Carta; il punto 5 è invece riferito ad un requisito di legge.

In caso di difformità il personale addetto della piattaforma valuta la soluzione più opportuna tra le seguenti:

- comunicazione al produttore per la correzione del formulario/documento equivalente o compilazione del campo "ANNOTAZIONI" del formulario per indicare la corretta classificazione del materiale ai fini Comieco;
- sensibilizzazione al produttore ad effettuare un controllo più preciso a monte;
- respinta del mezzo con conse-

guente comunicazione a Comieco.

**d)** Pesatura del mezzo (identificazione del peso lordo).

**e)** Posizionamento del mezzo carico, da parte del trasportatore, presso il punto di scarico indicato dal personale addetto della piattaforma.

**f)** Controllo fisico del materiale da parte di un addetto della piattaforma:

- tipologia del materiale;
- percentuale di umidità ed impurità. In caso di grosse difformità o gravi incongruenze nei formulari/documento equivalente il personale addetto avverte Comieco per valutare eventuali azioni da intraprendere tra cui l'apertura di una formale non conformità nei confronti del produttore del rifiuto. È opportuno che la piattaforma integri le segnalazioni di incongruenza con un dossier fotografico.

**g)** Compilazione della check-list riportata nell'accordo Comieco-Unionmaceri da parte dell'addetto che ha eseguito il controllo del materiale (si vedano le indicazioni riportate nel seguito circa le modalità di compilazione).

**h)** Associazione finale della check list al relativo Formulario o documento equivalente.

**i)** Al termine delle operazioni di scarico, idoneo posizionamento del mezzo scarico, da parte dell'autista, su pesa ponte della piattaforma dotata di taratura in corso di validità (attività da eseguire qualora la tara non sia nota).

**j)** Pesatura del mezzo (identificazione della tara), qualora la tara non sia nota.

**k)** Compilazione del formulario o documento equivalente, da parte del personale addetto della piattaforma,

per le parti di competenza del destinatario relativamente al peso netto accettato. In funzione di quanto emerso dal controllo fisico del materiale e quindi di quanto indicato nella check-list, l'addetto della piattaforma indica la qualità effettivamente riscontrata (in presenza di formulario tale indicazione deve essere riportata nel campo "annotazioni").

**l)** Consegna della copia di pertinenza del trasportatore/produttore del formulario da parte dell'addetto della piattaforma al trasportatore.

**m)** Allontanamento dell'autista dal sito.

**Check list  
Accordo  
Comieco  
Unionmaceri**

LOGO PIATTAFORMA			
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Data: .....		Ora: .....	
Comune convenzionato: .....			
Targa: .....			
RACCOLTA ACCETTATA COME:			
<input type="checkbox"/> congiunta		<input type="checkbox"/> selettiva	
TIPOLOGIA			
<input type="checkbox"/> bidoncini/cassonetto		<input type="checkbox"/> isola ecologica	
<input type="checkbox"/> marciapiede		<input type="checkbox"/> altro: .....	
<input type="checkbox"/> gabbia/cassone aperto non protetto			
PRESENZA SACCHI PLASTICA			
<input type="checkbox"/> sì		<input type="checkbox"/> no	
UMIDITA'		RIFIUTI	
%		%	
<input type="checkbox"/> nulla			
<input type="checkbox"/> media			
<input type="checkbox"/> alta			
PRESENZA MACERO PRE-CONSUMO			
<input type="checkbox"/> resi quotidiano/riviste			
<input type="checkbox"/> stridi (rigati, rifili) / imballaggi non usati, ecc....			
<input type="checkbox"/> altro: .....			
Osservazioni: .....			
Nome/numero Operatore: .....			

**n)** Se il materiale risponde alla specifica del codice CER, e rientra nei limiti di accettabilità della convenzione, la piattaforma avvia il trattamento del materiale come previsto dalle rispettive istruzioni operative di gestione del processo.

Il modulo della pagina precedente (check list) deve essere compilato secondo i seguenti criteri:

**“Classificazione”:** devono essere indicati i medesimi estremi riportati nel formulario o documento di trasporto equivalente.

**“Raccolta accettata come”:** successivamente al controllo visivo del materiale scaricato è possibile confermare il materiale come da CER indicato nel formulario/documento equivalente oppure, se il materiale risulta difforme, è necessario indicare in questo campo la qualità effettiva riscontrata che sarà utilizzata come riferimento per il sistema Comieco.

**Tipologia:** deve essere indicata la modalità che è stata seguita per la raccolta del rifiuto, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'autista.

**Presenza sacchi plastica:** deve essere compilato il campo “SI” se si rileva che una quota significativa

della raccolta (indicativamente oltre il 10%, sulla base di una stima visiva) è stata effettuata mediante l'uso di sacchi in plastica.

**Umidità:** è possibile indicare la precisa percentuale di umidità rilevata, nel caso in cui la piattaforma sia dotata di strumenti o procedure che ne permettano una misurazione; diversamente deve essere selezionata una delle tre opzioni proposte (nulla, media, alta) sulla base dei seguenti criteri di massima:

- nulla: materiale ricevuto asciutto;
- media: materiale bagnato sebbene non saturo di acqua;
- alta: materiale saturo d'acqua, ovvero materiale che se sollevato “perde acqua”.

**Rifiuti:** il campo deve essere compilato indicando la stima della percentuale di frazione estranea presente nei rifiuti, sulla base dell'esperienza dell'operatore in campo.

**Nota:** si ritiene opportuno che tale stima basata sull'esperienza sia convalidata periodicamente (es: semestralmente) da riscontri reali ovvero che si confronti il valore stimato con il valore reale dello scarto presente, determinato da una analisi merceologica ad hoc. Tale convalida, da dimostrare tramite le opportune registrazioni, servirebbe a tarare la valutazione dell'operatore.

**Presenza di macero pre-consumo:** deve essere selezionata la casella corrispondente all'eventuale tipologia di macero trovato in ingresso, nel caso in cui sia chiaro che tale macero sia uno scarto "industriale" o "produttivo" ovvero non sia stato utilizzato da parte del cittadino.

In assenza del riscontro di cui sopra il campo non deve essere compilato.

#### 4.4.4

#### Evidenze per la dimostrazione della conformità:

La piattaforma deve tenere a disposizione le check-list di controllo o una

loro copia, unitamente ai relativi formulari o documenti equivalente.

E' inoltre opportuno tenere evidenza delle attività svolte per tarare la stima visiva della presenza di frazione estranea nella raccolta da parte dell'operatore con il riscontro effettivo tramite analisi merceologica.

#### 4.4.5

#### Indicatori di processo:

Nella tabella seguente (**Tabella 6**) sono riportati gli indicatori proposti per il monitoraggio delle attività correlate all'accettazione del rifiuto in ingresso

**Tabella 6**

MONITORAGGIO	FREQUENZA MONITORAGGIO	INDICATORE DI RIFERIMENTO
Numero di non conformità del materiale ricevuto	Mensile	Numero di non conformità in accettazione materiale in convenzione
Grado di non conformità del materiale ricevuto, rispetto al totale in ingresso in convenzione	Trimestrale	Materiale in convenzione [t] con non conformità / materiale totale in convenzione [t]
Presenza di umidità nei conferimenti	Trimestrale	Media percentuale umidità riscontrata nel materiale in convenzione
Presenza di frazione estranea nei conferimenti	Trimestrale	Media percentuale rifiuto riscontrato nel materiale in convenzione

## 4.5 TRACCIABILITA' DEL MACERO

### 4.5.1

#### **Descrizione del punto in oggetto**

L'Allegato Tecnico Carta prevede che nei casi in cui il convenzionato sia riconosciuto economicamente sulla base dei quantitativi di materiale in ingresso presso il riciclatore, venga attivato un sistema di etichettatura delle presse in modo che siano univocamente identificabili le seguenti informazioni minime:

- a)** tipologia di macero;
- b)** piattaforma di provenienza;
- c)** convenzionato di riferimento.

L'attività in oggetto deve essere regolata da un accordo tra il convenzionato e la piattaforma, fermo restando che la mancata etichettatura del materiale comporta per il convenzionato di ottenere una classificazione del proprio materiale sulla base delle analisi merceologiche effettuate su qualsiasi pressa in uscita dalla piattaforma, sebbene non chiaramente riconducibile alla propria raccolta.

### 4.5.2

#### **Riferimenti contrattuali**

**a)** Allegato Tecnico Carta 2009-2013, Documento AUDIT e QUALITA': punto 4.3 ("individuazione del cari-

co e avviso del convenzionato").

### 4.5.3

#### **Modalità applicative**

Le piattaforme devono assicurare che nel proprio ciclo di lavorazione sia possibile identificare e tracciare il prodotto in uscita verso la cartiera destinataria del materiale in convenzione con almeno i seguenti dati:

- a)** tipologia di macero;
- b)** piattaforma di provenienza;
- c)** convenzionato di riferimento.

L'etichetta può essere realizzata in caratteri alfanumerici, codici a barre o qualsiasi altro codice intellegibile dall'utilizzatore finale e deve accompagnare ogni prodotto fisicamente distinguibile (es. una etichetta per ogni balla di prodotto).

L'etichetta deve garantire la sua affissione al prodotto in modo da evitare un suo possibile distacco.

### 4.5.4

#### **Evidenze per la dimostrazione della conformità**

La conformità è dimostrata dalla presenza delle etichette sulle presse stoccate dalla piattaforma e presso le cartiere destinatarie.

## 4.6 CONFERIMENTO DEL MACERO IN CARTIERA

### 4.6.1

#### **Descrizione del punto in oggetto**

La piattaforma che conferisce macero in cartiera come materia prima seconda (m.p.s) ai sensi del DM 05/02/1998, è tenuta ad utilizzare un documento di trasporto (d.d.t.) che riporti la corretta classificazione del materiale secondo le norme UNI 643:2002.

Nel caso in cui la cartiera sia autorizzata a ricevere materiale classificato come rifiuto, la piattaforma può conferire il materiale con formulario, previo accordo con Comieco.

L'Allegato Tecnico Carta richiede, per le convenzioni riconosciute economicamente sulla base dei quantitativi di materiale in ingresso presso il riciclatore, la predisposizione di un'opportuna procedura condivisa tra Piattaforma e Cartiera per la gestione dei cali per umidità effettuati dalle cartiere.

### 4.6.2

#### **Riferimenti contrattuali**

a) Allegato Tecnico Carta 2009-13, Documento AUDIT e QUALITA': punto 3.3 ("individuazione del carico e avviso del convenzionato").

### 4.6.3

#### **Modalità applicative**

La piattaforma deve assicurare che all'interno dei d.d.t. utilizzati per conferire il materiale come m.p.s. alle cartiere convenzionate sia presente:

- la classificazione del materiale in conformità a quanto indicato dalla norma UNI 643:2002;
- sebbene non obbligatoria, l'indicazione che il materiale è in "Convenzione Comieco".

La piattaforma deve aggiornare i registri di Carico e Scarico dei rifiuti rispetto ai formulari utilizzati per conferire materiale classificato come rifiuto alle cartiere.

Relativamente alla definizione della presenza di umidità all'interno di un carico conferito dalla piattaforma in cartiera, in caso di convenzioni riconosciute economicamente sulla base dei quantitativi di materiale in ingresso presso il riciclatore, la piattaforma deve concordare con la cartiera una procedura di riferimento che tenga conto degli scostamenti mediamente rilevati tra il carico bagnato e quello che normalmente viene consegnato asciutto.

Il personale della cartiera addetto all'accettazione del materiale confronta i pesi del carico con quelli

medi definiti preventivamente tra le parti.

A fronte di un aumento significativo, la cartiera potrà richiedere un calo corrispondente alla differenza rilevata.

Tale prassi può essere adottata facoltativamente anche per quel materiale riferito a convenzionati riconosciuti economicamente da Comieco sulla base dei quantitativi di materiale in ingresso in piattaforma.

#### 4.6.4

##### **Evidenze per la dimostrazione della conformità**

La conformità è attestata da:

- un confronto tra la qualità del macero prodotto dalla piattaforma con le indicazioni riportate all'interno dei d.d.t. in uscita;
- l'adeguata archiviazione dei d.d.t. o dei formulari utilizzati per il trasporto del materiale in cartiera;
- la competenza del personale di riferimento circa i pesi medi dei singoli carichi definiti con le cartiere convenzionate.

## 4.7

### **DICHIARAZIONE MENSILE “MODULO B”**

#### 4.7.1

##### **Descrizione del punto in oggetto**

Nell'ambito del “sistema Comieco” è previsto obbligatoriamente che mensilmente le piattaforme forniscano a Comieco una dichiarazione (tramite il cosiddetto Modulo B, disponibile on-line nelle aree riservate del sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org)) relativa ai quantitativi di raccolta differenziata ricevuti in convenzione, degli scarti di lavorazione prodotti, dei flussi in uscita verso le cartiere e degli stoccaggi a disposizione delle cartiere stesse.

#### 4.7.2

##### **Riferimenti contrattuali**

- a) Allegato Tecnico Carta 2009-13, allegato 1 (“sintesi applicativa”): punto 1.4 (“piattaforme”);
- b) Accordo Unionmaceri-Comieco 2009-13: punto 1 (“criteri per l'individuazione delle piattaforme”).

#### 4.7.3

##### **Modalità applicative**

La piattaforma è tenuta a comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a Comieco i dati relativi al materiale in convenzione in in-

gresso e a quello in uscita verso le cartiere, tramite il Modulo B.

La compilazione on-line del modulo B è obbligatoria e deve tenere conto delle seguenti regole generali:

- l'utilizzo della virgola come separatore decimale;
- è necessario compilare tassativamente tutti i campi compilabili; nel caso in cui un dato fosse uguale a zero inserire lo zero.

Il modulo B è suddiviso in due sezioni:

#### 1. Dati di Raccolta

#### 2. Dati di Riciclo

Nel seguito sono riportate le regole per la compilazione dei singoli campi del Modulo B, ricordando che per poter compilare i dati di riciclo è necessario aver inserito i dati di raccolta.

#### 1. DATI DI RACCOLTA (per singolo bacino in convenzione):

**Conferito:** deve essere indicata la quantità di raccolta congiunta e/o di raccolta selettiva in ingresso in piattaforma per quel determinato bacino così come risultante dal bollettino di pesata o dal formulario come peso accettato.

**Calo umidità (\*):** il calo praticato dalla piattaforma sul materiale in ingresso deve essere indicato solo nel caso in cui il sistema di raccolta adottato dal convenzionato sia un sistema di raccolta protetto dalla pioggia e sia stata condivisa con il conven-

zionato una procedura per l'applicazione del calo. Nel caso in cui il convenzionato abbia invece un sistema di raccolta misto (protetto e non protetto) ovvero un sistema di raccolta non protetto, la piattaforma non può praticare cali. E' prevista l'applicazione di un calo forfettario direttamente dal sistema informatico, dipendente dalla modalità di raccolta e variabile secondo quanto previsto nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco (Documento Audit e Qualità). Il sistema di raccolta adottato da ogni convenzionato è descritto nella "scheda convenzione" disponibile nell'area web riservata del sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org).

**Assegnato:** preimpostato da Comieco sulla base di quanto comunicato con la "scheda convenzione".

**Assegnazione:** calcolata dal sistema sulla base del "conferito" \* % assegnazione.

**Imballaggio da Opz.1:** la percentuale di assegnazione indica la % di resa di imballaggio nella congiunta.

**(\*) Nota:** Nel caso di convenzioni con misurazione delle quantità di raccolta basate sul materiale conferito presso i riciclatori, nel caso di conferimenti di materiale pressato, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il convenzionato ed il riciclatore sulla base di una procedura condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse

rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti.

**2. DATI DI RICICLO** (per cartiera): Vengono riportati i dati relativi a “% Assegnato” e “Assegnazione” ricavati dalla sezione dati di raccolta.

**Scarto di lavorazione:** rifiuto separato dal materiale celluloso a seguito delle attività di selezione. Deve essere giustificato attraverso documenti di scarico da registro Carico e Scarico a dimostrazione di avvio a recupero/smaltimento.

**Rimanenza iniziale:** è il dato relativo allo stoccaggio del mese precedente ed è calcolato dal sistema. Per il calcolo dello stoccaggio il punto di partenza è dato dal quantitativo comunicato dalla piattaforma come rimanenza al 31 dicembre 2006 ovvero, nel caso di nuova attivazione, la rimanenza iniziale è uguale a zero.

**Consegnato netto:** deve essere inserito il dato netto di consegnato in cartiera.

**Calo cartiera:** deve essere inserito il calo eventualmente praticato dalla cartiera.

**Riciclo piattaforma:** deve essere inserito il quantitativo avviato a riciclo dalla piattaforma, previo accordo con la cartiera di riferimento, a valle delle attività di selezione. Per tali quantità la piattaforma dovrà produrre una dichiarazione che attesti che sono state immesse in un proces-

so efficace di riciclaggio in Italia e/o in un altro Stato membro della Comunità o al di fuori della Comunità. **Rimanenza finale:** è calcolata dal sistema sommando all'assegnazione la rimanenza iniziale e sottraendo lo scarto, il consegnato, il calo cartiera ed il riciclo piattaforma.

**Casi di convenzioni in “opzione 1”:** Dato che la piattaforma opera la selezione delle fms (frazioni merceologiche simili) per conto del convenzionato, l'imballaggio selezionato (1.04-1.05) deve essere consegnato separatamente alla cartiera e identificabile sul d.d.t. rispetto al materiale relativo ad altre convenzioni gestite dalla piattaforma, quale condizione per il pagamento delle fatture al convenzionato.

#### 4.7.4

##### **Evidenze per la dimostrazione della conformità:**

La conformità è attestata dal confronto dei quantitativi dichiarati nel Modulo B con: formulari o documenti equivalenti (ingressi e uscite), registri di Carico e Scarico dei rifiuti (sia con riferimento ai CER in ingresso che ai CER degli scarti in uscita), check-list compilate in ingresso (come da punto 4.4.3). I dati relativi alle giacenze di materiale sono inoltre verificabili tramite un controllo visivo degli stoccaggi presenti in piattaforma.





Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

Nato nel 1985 dalla volontà di un piccolo gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”, si è costituito in Consorzio il 24 ottobre 1997 - secondo quanto previsto dall'art. 40 del Decreto Legislativo 22/97 successivamente modificato dal Decreto Legislativo 152/06.

La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dalla normativa europea - che per la carta e il cartone impone il raggiungimento del 60% minimo di riciclo entro il 2008 - attraverso un'incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici immessi al consumo. Comieco, d'intesa con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne gestisce infatti il sistema di ritiro, riciclo e recupero.

Sono associati a Comieco circa 3.400 tra produttori ed importatori di carta e cartone per imballaggi, trasformatori, importatori di imballaggi e piattaforme di lavorazione macero.

**[www.comieco.org](http://www.comieco.org)**.



Re.Consulting Srl opera da anni come consulente nel campo ambientale, sia svolgendo supporto strategico alle principali aziende nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, sia assistendo aziende pubbliche che private nell'ambito delle loro problematiche ambientali.



TÜV Italia è un ente indipendente di certificazione, ispezione e test, presente in Italia dal 1987 e appartenente al gruppo TÜV SÜD, fondato nel 1866 per volontà di alcuni imprenditori e tecnici bavaresi.

Questi ultimi infatti, preoccupati per le frequenti esplosioni che coinvolgevano i generatori e i serbatoi a pressione, crearono l'Associazione bavarese di ispezione per i serbatoi a pressione, oggi conosciuta in tutto il mondo con il nome di TÜV SÜD.

Sono trascorsi quasi 150 anni da allora ed oggi TÜV SÜD ha la diffusione, le dimensioni e l'organizzazione di una multinazionale, presente in tutto il mondo con i suoi 15.000 dipendenti distribuiti in oltre 600 sedi.

## 5. AUTORI DEL DOCUMENTO

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

Nato nel 1985 dalla volontà di un piccolo gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di "imballaggio ecologico", si è costituito in Consorzio il 24 ottobre 1997 - secondo quanto previsto dall'art. 40 del Decreto Legislativo 22/97 successivamente modificato dal Decreto Legislativo 152/06.

La finalità principale del Consorzio è il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dalla normativa europea - che per la carta e il cartone impone il raggiungimento del 60% minimo di riciclo entro il 2008 - attraverso un'incisiva politica di prevenzione e di sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici immessi al consumo. Comieco, d'intesa con CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne gestisce infatti il sistema di ritiro, ri-

Re.Consulting Srl opera da anni come consulente nel campo ambientale, sia svolgendo supporto strategico alle principali aziende nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti urbani e speciali, sia assistendo aziende pubbliche e private nell'ambito delle loro problematiche ambientali.



ciclo e recupero.

Sono associati a Comieco circa 3.400 tra produttori ed importatori di carta e cartone per imballaggi, trasformatori, importatori di imballaggi e piattaforme di lavorazione macero.

**[www.comieco.org](http://www.comieco.org)**

**Allegato 1**

Accordo Comieco-Unionmaceri  
2009-2013;

**Allegato 2**

Accordo ANCI-CONAI 2009-2013

**Allegato 3**

Allegato Tecnico Carta 2009-2013

**Allegato 4**

Contratto di Servizi tipo – conto la-  
vorazione (Allegato 4 del Contratto  
di Mandato tipo 2009-2013)

**Allegato 5**

Contratto di Servizi tipo – acquisto e  
cessione (Allegato 4 del Contratto di  
Mandato tipo 2009-2013)

**6.  
Allegati**



## PREMESSO CHE

**A)** Il presente Accordo vuole rappresentare un elemento di continuità rispetto alle intese precedenti alla luce delle novità tecnico-economiche introdotte dal rinnovato Accordo Quadro ANCI-CONAI e al relativo Allegato Tecnico ANCI-Comieco per il periodo 2009-2013.

**B)** Le parti concordano sulla necessità di migliorare la qualità del materiale in fase di raccolta e recupero quale condizione necessaria per soddisfare gli standard qualitativi richiesti per l'impiego nei processi di riciclo, in accordo a quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE. L'accordo è pertanto finalizzato a tale obiettivo prioritario.

**C)** In considerazione di quanto previsto al precedente punto sub B) e nell'ambito dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco, il presente Accordo ha l'obiettivo di definire un quadro di riferimento per gli operatori del recupero in relazione alle operazioni di accettazione e avvio al riciclo dei rifiuti a base cellulosa

**D)** La legislazione vigente prevede la garanzia del riciclo e del recupero degli imballaggi da parte dei produttori secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre a specifici obiettivi di raccolta differenziata per i Comuni e la consistente diminuzione dei rifiuti biodegradabili

smaltiti in discarica.

**E)** In considerazione del costante incremento del quantitativo delle raccolte urbane di carta e cartone, e dell'ulteriore potenziale incremento delle stesse, si pone la necessità di ricercare nuove opportunità di utilizzi industriali, anche attraverso l'esportazione, tali da assorbire la suddetta crescita.

**F)** In considerazione del fatto che raccolta e utilizzo industriale hanno dinamiche diverse, tali da suggerire un miglior utilizzo delle capacità logistiche esistenti sul territorio, le parti ritengono opportuno ricercare adeguate forme di collaborazione, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle specifiche professionalità.

Le premesse sono parti integranti del presente **ACCORDO**

### **1) Criteri per l'individuazione delle piattaforme.**

In sede di stipula della Convenzione Locale Comieco concorda con il convenzionato le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico ANCI-Comieco.

Nell'indicare le piattaforme, Comieco tiene conto delle indicazioni fornite dalle cartiere responsabili del riciclo del materiale raccolto, fermo restando che la scelta delle piattaforme deve essere concordata con il

## ALLEGATO 1

### ACCORDO COMIECO- UNIONMACERI

#### (Allegato Tecnico 2009-2013)

convenzionato.

Il rapporto fra cartiera e piattaforma è regolato da appositi accordi posti in essere fra costoro, anche in deroga a quanto previsto nel presente Accordo. Le Piattaforme individuate sono indicate nella convenzione locale e l'individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione.

Il convenzionato può richiedere di modificare e/o di inserire nuove Piattaforme purché la richiesta sia adeguatamente motivata. In tal caso Comieco attiverà un'apposita procedura per valutare la richiesta del convenzionato. Qualora Comieco decida di accogliere la richiesta del convenzionato, verrà modificata l'indicazione della Piattaforma effettuata nella convenzione. In ogni caso, la modifica diverrà efficace previo rispetto di un congruo preavviso, che non potrà essere inferiore a 45 giorni.

In particolare, nella individuazione e mantenimento della piattaforma e per la determinazione delle quantità conferibili, costituisce titolo preferenziale:

- le quantità annue autorizzate e quelle riservate ai conferimenti in convenzione;
- la capacità di selezione e stoccaggio installata e utilizzata nel trattamento del materiale conferito per garantire la minimizzazione delle frazioni estranee;

- l'attivazione di procedure per la verifica della conformità delle mps agli standard tecnici applicabili nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente;
- l'attivazione verificabile di procedure per la determinazione della presenza di materiale con umidità eccedente il 10% e relativa riduzione del sovrappeso;
- la puntualità e accuratezza nella trasmissione alla cartiera e a Comieco dei dati di conferimento e consegna secondo le procedure definite da Comieco;
- la capacità di stoccaggio riservata ai quantitativi di pertinenza delle convenzioni anche in applicazione dell'art.6 della legge n.13/2009;
- il rispetto dei tempi di consegna e delle quantità e tipologie di macero.

La presenza dei requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato Tecnico costituisce elemento vincolante per l'individuazione e mantenimento della piattaforma. La perdita dei requisiti tecnici ovvero il mancato rispetto degli obblighi contrattuali con la cartiera (es. qualità e provenienza del macero consegnato, consegne, stoccaggi, comunicazione dati, l'interruzione del ricevimento senza preavviso) ovvero l'esito negativo degli audit organizzati da Comieco costi-

tuiscono elementi di sostituzione della piattaforma. La distanza massima di 30 km dal bacino di raccolta prevista dall'Allegato Tecnico costituisce elemento da valutare localmente caso per caso, qualora gli eventuali maggiori costi per il convenzionato siano coperti dalla piattaforma senza oneri aggiuntivi per Comieco.

**2) Caratteristiche delle piattaforme per la garanzia di qualità.**

Al fine di favorire la crescita industriale del settore, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantita-

tivo, si definiscono le caratteristiche minime necessarie per l'individuazione della piattaforma. Potranno essere previste deroghe a tali caratteristiche in contesti particolari e sotto il profilo logistico per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta. Si individuano 2 diversi livelli di piattaforma: *Livello 1)* piattaforme senza impianto di selezione.

*Livello 2)* piattaforme con impianto di selezione. Si riportano di seguito le caratteristiche minime necessarie per entrambi i livelli di piattaforma

Area	
Superficie area	3000 mq
Pavimentata	1000 mq
Recintata	SI
Copertura	1000 mq
Impianti in dotazione	
Pressa idraulica imballatrice	SI
Densità minima (kg/mc)	500
Nastro di alimentazione	SI
Lunghezza balle > 2,20	SI
Attrezzature per la movimentazione	
Caricatore semovente idraulico (ragno)	SI
Carrello elevatore (muletto)	SI
Motrice con impianto scarrabile per movimentazione containers	SI
Altre attrezzature	
Impianto di pesatura	SI
Containers per stoccaggio	SI
Infrastrutture per il personale a norma di legge	SI
Altre caratteristiche	
Elaborazione e invio dati tramite supporto informatico	SI
Possesso comunicazione / autorizzazione in R3 e R13	SI
Ricevimento altre tipologie di rifiuti di imballaggio (plurimateriale)	SI
Specifiche di ricevimento	
Codici ricevimento materiali e relativi limiti quantitativi per le operazioni R3 e R13	20.01.01 15.01.01
Polizza a copertura dei rischi per il materiale conferito	SI

I bacini di riferimento per singola piattaforma vengono individuati secondo i seguenti parametri:

- Piattaforma di classe 1): bacino fino a 300.000 abitanti la piattaforma dovrà avere una capacità di selezione di almeno 10.000 ton/anno;
- Piattaforma di classe 2): bacino superiore a 300.000 abitanti la piattaforma dovrà avere una capacità di selezione di almeno 20.000 ton/anno.

Requisito indispensabile per tutti gli impianti di lavorazione del macero è il possesso della certificazione ISO 9001 e di almeno una certificazione a scelta tra ISO 14001 ed EMAS.

Qualora piattaforme già individuate in convenzione non avessero ancora ottenuto le succitate certificazioni, si impegnano ad ottenerle entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Trascorso tale periodo Comieco si attiva per l'individuazione di piattaforme alternative per la sostituzione. Il requisito della certificazione di cui sopra è condizione necessaria anche per l'individuazione di nuove piattaforme, salvo deroghe per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta in caso di assenza di piattaforma certificata. Gli eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di cui all'art.10.

Le parti concordano di studiare for-

me di incentivazione (ad esempio per mezzo di flussi di materiale) per le piattaforme che dimostrino di effettuare investimenti nei seguenti settori: impiantistica ed automatizzazione dei processi di selezione e di cernita; gestione in qualità; informatizzazione e gestione dei dati.

### **3) Dati, audit ed ispezioni**

Con cadenza almeno mensile le piattaforme provvederanno a fornire a Comieco e alle cartiere i dati relativi alle operazioni di cui ai punti successivi; le procedure di comunicazione dei dati verranno concordate nei contratti fra cartiera e piattaforma. La reiterata inosservanza, totale o parziale, di quanto precede può comportare l'interruzione del rapporto con la cartiera.

La piattaforma garantisce a Comieco e alle cartiere l'effettuazione delle verifiche qualitative, audit ed ispezioni necessarie nonché il supporto operativo secondo le modalità definite a livello locale.

Relativamente alla conduzione dei succitati controlli, la piattaforma si impegna a fornire una adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza rivolta al personale esterno in ingresso presso i propri uffici e impianti nonché, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza, alla collabora-

zione nella predisposizione del DUVRI con l'ente datore di lavoro del personale esterno stesso, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche. Gli esiti degli audit svolti da Comieco costituiscono ulteriore elemento per la graduazione delle quantità conferibili.

#### 4) Servizi di piattaforma

In funzione di quanto espresso ai punti A) e B) delle Premesse, le Parti concordano che il presente Accordo fornisce i criteri e parametri per la stipulazione dei contratti definiti tra cartiera e piattaforma a livello locale per i servizi prestati e le modalità di avvio a riciclo della raccolta e sulla necessità di effettuare operazioni di selezione e valorizzazione dei materiali raccolti, al fine di ottenere materiali di qualità più facilmente utilizzabili dall'industria cartaria

I servizi prestati dagli operatori del recupero convenzionati riguardano i seguenti elementi operativi:

- Ricevimento e controllo del materiale conferito dal convenzionato con utilizzo della check list allegata
- Respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dall'Allegato Tecnico ANCI-Comieco
- Pesatura
- Tenuta delle evidenze contabili
- Attività di selezione e messa in

riserva conforme all'autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata alla piattaforma per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di materie prime secondarie conformi alle specifiche tecniche di cui all'All. 1, sub all. 1, punto 1.1.4. del dm 5/02/98

- Pressatura in balle e imballaggio
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'invio all'industria cartaria entro i limiti di durata e operatività consentiti dalle norme vigenti.
- Attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento
- Caricamento su automezzo
- Avvio al riciclaggio per la quota valorizzata

Eventuali servizi non ricompresi dal seguente accordo, saranno disciplinati direttamente tra piattaforma e cartiera

Fermo restando la garanzia di riciclo da parte delle cartiere e l'obiettivo di una corretta gestione del materiale assegnato da Comieco, il contratto tra cartiera e piattaforma definisce, secondo le indicazioni della cartiera, le modalità e condizioni di attivazione della piattaforma per assicurare l'avvio a riciclo della raccolta conferita e la continuità dei conferimenti.

La piattaforma dovrà in qualsiasi momento essere in grado di fornire evidenza dell'avvenuto avvio a riciclo del materiale.

### **5) Corrispettivi**

I corrispettivi per le attività di cui al precedente articolo in continuità con le condizioni del precedente Accordo sono riconosciuti dalla cartiera alla piattaforma in ragione dei servizi effettivamente resi ai sensi del contratto da stipularsi tra le parti a livello locale. La stipula del contratto tra cartiera e piattaforma dovrà essere contestuale alla definizione di nuove convenzioni ovvero all'inserimento della piattaforma o della cartiera nell'ambito della convenzione.

Il corrispettivo riconosciuto dal convenzionato per la gestione delle frazioni estranee superiori ai limiti di accettazione previsti dall'Allegato Tecnico costituisce corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo riconosciuto alla piattaforma dalla cartiera per le attività finalizzate all'ottenimento di mps conformi al dm 5/02/98 ovvero materiale a specifica UNI EN 643, come definito contrattualmente a livello locale.

Fermo restando, così come previsto dall'Allegato Tecnico, che i costi relativi allo smaltimento delle frazioni estranee presenti in percentuali superiori a quanto stabilito nell'allegato tecnico all'art. 6 nelle tabelle da 1 a

4, saranno a carico del convenzionato, la piattaforma e il convenzionato sono tenuti a definire accordi specifici con le modalità di trattamento e il relativo costo per l'insieme delle attività necessarie alla gestione (rimozione attraverso selezione e smaltimento o recupero) delle frazioni estranee come determinate dal sistema di verifica attivato da Comieco. Le modalità di gestione dovranno essere evidenziate e documentate da ciascuna piattaforma con documenti giustificativi.

L'accordo di cui sopra per il riconoscimento degli oneri della gestione delle frazioni estranee eccedenti il limite massimo accertate da Comieco, sarà definito alla stipula di nuove convenzioni o in fase di rinnovo, nel caso di convenzioni in essere. La mancata stipulazione di tale accordo tra convenzionato e piattaforma, senza adeguata motivazione, costituisce inadempimento ai sensi dell'Allegato Tecnico e come tale impone a Comieco di assumere le previste iniziative nei confronti del convenzionato, ivi inclusa la sospensione del pagamento del corrispettivo. Resta inteso che Comieco e Unionmaceri sono indenni da ogni pretesa economica conseguente alla mancata stipulazione del predetto accordo tra convenzionato e piattaforma.

Nel caso in cui ai sensi dell'art 3

dell'Allegato Tecnico, la convenzione preveda che la verifica qualitativa sia effettuata a valle delle operazioni di piattaforma, il corrispettivo di cui sopra è definito nell'ambito del rapporto tra il convenzionato e il gestore della piattaforma. Anche in questo caso si applicano, per l'individuazione della piattaforma, i requisiti e le condizioni di cui al presente Accordo e dell'Allegato Tecnico.

Inoltre, qualora il contratto tra cartiera e piattaforma preveda che quest'ultima si attivi per garantire l'avvio a riciclo, la piattaforma si impegna ad applicare per ciascuna convenzione la procedura allegata al presente Accordo. In mancanza, la piattaforma resta responsabile nei confronti del convenzionato per i quantitativi non consegnati alla cartiera, e ciò anche ai fini del riconoscimento del corrispettivo previsto dalla convenzione. E' prerogativa delle parti disciplinare, nell'ambito del contratto stipulato tra cartiera e piattaforma, gli eventuali casi di inadempimento introducendo eventuali forme di garanzia.

#### **6) Presenza di imballaggi**

Le parti si danno reciprocamente atto che, in base a quanto previsto nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco la presenza di imballaggi nel materiale proveniente dalla raccolta differenziata è convenzionalmente definita secondo le seguenti percen-

tuali:

**A)** Materiale proveniente da raccolta differenziata congiunta di imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari: 25%.

**B)** Materiale proveniente da raccolta differenziata selettiva dei soli imballaggi cellulosici: 100% del Materiale conferito con tolleranza del 10% complessivo tra fms e fe.

#### **7) Controllo dei ricevimenti**

In conformità a quanto previsto nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco, all'atto del conferimento del materiale da parte del convenzionato, la Piattaforma valuta la congruità e rispondenza di quanto conferito alla tipologia di raccolta, al bacino di raccolta, ed alle risultanze del documento di trasporto. Nel caso in cui accerti difformità, la Piattaforma potrà effettuare le rettifiche secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e potrà altresì respingere integralmente il conferimento in caso di frazioni estranee superiori ai limiti di accettazione previsti nell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco. La piattaforma si impegna a informare il convenzionato e Comieco delle difformità riscontrate, nonché a coinvolgerli tempestivamente nella soluzione del problema.

Preso atto delle procedure di controllo qualità e gestione del materiale bagnato previste dall'Allegato Tecnico

(ATC), le piattaforme si impegnano ad applicare la procedura di accettazione dei conferimenti che prevede l'utilizzo della *check list* allegata per tutti i conferimenti.

L'applicazione della procedura sui conferimenti è funzionale alla pianificazione di analisi ed approfondimenti da parte di Comieco.

### **8) Applicazione ed estensione dell'Accordo**

I contenuti del presente Accordo verranno proposti a tutti gli operatori del recupero. L'elenco degli operatori aderenti al presente Accordo verrà reso pubblico da ciascuna delle parti nei modi più opportuni (ad esempio, attraverso il proprio sito web).

### **9) Durata**

Il presente Accordo decorre dal 1/09/09 e resta in vigore fino alla scadenza dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI. Ai fini della validità dell'Accordo, le Parti si impegnano ad una verifica congiunta dei contenuti del presente Accordo, in particolare degli art. 4 e 5, entro il mese di settembre 2010.

### **10) Comitato di verifica.**

Le parti concordano di costituire un comitato paritetico al quale sottoporre le questioni operative concernenti l'interpretazione, l'attuazione e l'esecuzione del presente Accordo. Detto comitato si riunirà con periodicità almeno trimestrale.

### **11) Norma di chiusura.**

Nell'ambito degli sviluppi derivanti dall'indagine conoscitiva svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (IC26), Comieco ha rappresentato la coerenza del sistema attualmente vigente delineando alcuni possibili scenari di modifica del sistema vigente, e che – al momento di stipula del presente accordo – è in attesa di conoscere la valutazione della citata Autorità.

Unionmaceri prende quindi atto che l'eventuale attuazione delle citate proposte potrà incidere sull'attuazione del presente accordo. In tale eventualità, su richiesta di Comieco, le parti si impegnano a negoziare in buona fede le modifiche da apportare all'accordo medesimo.

Resta comunque inteso che, ove le parti non riescano a concordare le modifiche entro un termine ragionevole, ovvero nel caso in cui, a seguito delle suddette proposte di modifica del sistema, siano venuti meno i presupposti del presente Accordo, il presente accordo si intenderà risolto di pieno diritto, con conseguente liberazione delle parti da diritti ed obblighi reciproci.

*Lucca, 13 novembre 2009*

**COMIECO**  
**UNIONMACERI**

## Check list

LOGO PIATTAFORMA	
<p><b>CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA</b></p> <p>Data: ..... Ora: .....</p> <p>Comune convenzionato: .....</p> <p>Targa: .....</p>	
<p><b>RACCOLTA ACCETTATA COME:</b></p> <p><input type="checkbox"/> congiunta                      <input type="checkbox"/> selettiva</p>	
<p><b>TIPOLOGIA</b></p> <p><input type="checkbox"/> bidoncini/cassonetto                      <input type="checkbox"/> isola ecologica</p> <p><input type="checkbox"/> marciapiede                      <input type="checkbox"/> altro: .....</p> <p><input type="checkbox"/> gabbia/cassone aperto non protetto</p>	
<p><b>PRESENZA SACCHI PLASTICA</b></p> <p><input type="checkbox"/> sì                      <input type="checkbox"/> no</p>	
<p><b>UMIDITA'</b></p> <p style="text-align: center;">%</p> <p><input type="checkbox"/> nulla</p> <p><input type="checkbox"/> media</p> <p><input type="checkbox"/> alta</p>	<p><b>RIFIUTI</b></p> <p style="text-align: center;">%</p>
<p><b>PRESENZA MACERO PRE-CONSUMO</b></p> <p><input type="checkbox"/> resi quotidiano/riviste</p> <p><input type="checkbox"/> sfridi (rigati, rifili) / imballaggi non usati, ecc....</p> <p><input type="checkbox"/> altro: .....</p>	
<p>Osservazioni: .....</p> <p>Nome/numero Operatore: .....</p>	

## Procedura operativa

Qualora la piattaforma si attivi per garantire l'avvio a riciclo della raccolta, il corrispettivo previsto dalla convenzione viene riconosciuto al convenzionato per le quantità effettivamente avviate a riciclo nel mese tramite la cartiera e/o la piattaforma, così come da comunicazione mensile della cartiera e della piattaforma secondo le indicazioni ricevute da Comieco (moduli B e C).

In tale eventualità le verifiche qualitative previste dalla convenzione sono effettuate a valle delle operazioni di piattaforma. In particolare, si fa riferimento al seguente conteggio:

$$\begin{aligned}
 & \textit{Consegnato} \\
 & + \textit{Riciclo piattaforma} \\
 & = \\
 & \textit{Rimanenza iniziale} \\
 & + \textit{Assegnazione} \\
 & - \textit{Scarto} \\
 & - \textit{Calo cartiera} \\
 & - \textit{Rimanenza}
 \end{aligned}$$

Si precisa che:

**Assegnazione:** deve corrispondere alla quantità, secondo la percentuale di assegnazione della cartiera, conferita dal convenzionato come da formulario e registro di carico

**Rimanenza:** deve essere identificabile tramite etichettatura del macero riferito alla convenzione

**Scarto:** deve essere giustificato attraverso documenti di scarico da registro e/o dimostrazione di avvio a recupero, identificando la convenzione, e corrispondente alla dichiarazione mensile inviata a Comieco.

**Riciclo piattaforma:** quantità effettivamente avviata a riciclo come da documentazione e dichiarazione mensile di avvio a riciclo inviata a Comieco.

Nell'ambito delle ispezioni ed audit di cui all'art.3 del presente accordo, la piattaforma si impegna a mettere a disposizione di Comieco le evidenze necessarie alla validazione della procedura sia relativamente al materiale gestito in convenzione sia relativamente a quello gestito fuori convenzione.

E' facoltà di Comieco, con modalità concordate a livello locale, effettuare analisi merceologiche sui conferimenti del convenzionato in ingresso in piattaforma al fine di verificare la congruità della quantità di scarto dichiarata e la tipologia di raccolta accettata dalla piattaforma.



**ALLEGATO**  
**2**  
**ACCORDO**  
**ANCI-CONAI**  
**2009-2013**

**PREMESSO**

**A.** che il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;

**B.** che la Direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla Direttiva 2004/12/CE e che con la Direttiva 2008/98/CE sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di rifiuti;

**C.** che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive ed ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 217 del Decreto legislativo 152/06, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

**D.** che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al

servizio pubblico;

**E.** che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e all'articolo 1 comma 1108 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai sensi dell'articolo 222, comma 1, Decreto legislativo 152/06, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

**F.** che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 221 del Decreto legislativo 152/06;

**G.** che l'articolo 222 del Decreto legislativo 152/06 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio;

**H.** che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 221, comma 11, del Decreto legislativo 152/06;

**I.** che, ai sensi dell'articolo 225 del Decreto legislativo 152/06, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

**J.** che, ai sensi dell'articolo 224, comma 5, del Decreto legislativo 152/06, il CONAI può stipulare con l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio;

**K.** All'Accordo di cui sopra possono aderire anche gli altri soggetti di cui al sopraccitato art. 224 comma 5 del Decreto legislativo 152/06 e ciò anche dopo la sottoscrizione del presente atto;

**L.** che ai sensi del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 ANCI e CONAI hanno stipulato in data 8 luglio 1999 un primo Accordo di Programma Quadro scaduto il 31 dicembre 2003,

successivamente rinnovato fino al 31 dicembre 2008.

## **CONSIDERATO**

**A.** che l'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse ha contribuito a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire lo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio e, più in generale lo sviluppo della raccolta differenziata da parte dei Comuni italiani;

**B.** che permane la necessità di un impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, a fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati e a sviluppare i livelli quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata;

**C.** che appare opportuna la promozione di iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);

**D.** che, ai sensi dell'articolo 200 del Decreto legislativo 152/06, in varie realtà sono divenuti operativi gli

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del Decreto legislativo 152/06 ed ai piani provinciali;

**E.** che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni attuative dell'Accordo Quadro di cui al punto L delle premesse, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;

**F.** che occorre promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione

**I.** del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:

- delle funzioni di CONAI come richiamate dall'articolo 224, comma 3 del Decreto legislativo 152/06,

- dei compiti della Pubblica Amministrazione come richiamati dall'articolo 222, comma 3 del Decreto legislativo 152/06,
- del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%.

**G.** che gli organi legislativi dell'Unione Europea hanno introdotto una serie di normative, fra loro concatenate, secondo le quali sono possibili incentivi di recupero energetico solo per le fonti energetiche rinnovabili;

**H.** che occorre promuovere accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti di imballaggio e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

**I.** che in relazione all'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, in attesa della emanazione in materia dei decreti attuativi del Decreto legislativo 152/06, appare opportuno confermare i meccanismi attuali;

**J.** che l'attività di raccolta differenziata presenta livelli disomogenei sul territorio nazionale con potenziali difficoltà per il raggiungimento dei relativi obiettivi di legge richiamati al punto E delle premesse.

**CONSIDERATO ALTRESI'**

**K.** che le attuali difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato stanno causando seri problemi agli enti locali, alle aziende da loro delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed alle imprese che operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti di imballaggio, e che di conseguenza va sottolineato come:

- il perseguimento di obiettivi ambiziosi di raccolta differenziata nell'ambito del servizio pubblico, tra l'altro diversificati in funzione di scelte adottate da Regioni, Province e Comuni, anche in forma associata, comporti investimenti e costi maggiori che possono riflettersi sull'aumento di tasse e tariffe legate alla raccolta dei rifiuti urbani;
- si stiano verificando flessioni della domanda del mercato interno e mondiale di materie prime seconde dovute alla difficile congiuntura economica internazionale;
- vada pertanto garantito uno sbocco certo e positivo alle raccolte differenziate di imballaggi attraverso il ritiro di tutti i materiali conferiti secondo gli standard di qualità concordati nel presente Accordo in virtù anche degli obblighi nazionali e comunitari;
- occorra monitorare l'andamento dell'economia e dei mercati al fine

di adeguare eventualmente, nel corso della validità del presente Accordo, le partite economiche all'evolversi delle condizioni generali;

- sia necessario assicurare agli enti locali la possibilità di sottoscrivere le convenzioni con i Consorzi di filiera o di scegliere la strada del mercato libero, e altresì di uscire o entrare dal presente Accordo secondo le modalità stabilite al successivo punto 4.3;

**L.** la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione dell'Accordo Quadro nella quale CONAI assuma un ruolo di impulso e garanzia rispetto ai Consorzi di cui all'articolo 223 del Decreto legislativo 152/06, di seguito anche "Consorzi di filiera";

**M.** l'opportunità che ANCI e CONAI si confrontino periodicamente sul Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui al punto I delle premesse;

**N.** l'opportunità che le Parti realizzino un coordinamento con l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, di cui all'articolo 206 bis del Decreto legislativo 152/06, al fine di una valutazione congiunta delle tematiche relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in particolare di quelle connesse all'attuazione del

presente Accordo. Nell'ambito del predetto coordinamento potranno essere definite modalità di verifica da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti di dati e informazioni, con particolare riguardo a quelli relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero, individuati dai piani di prevenzione e recupero ed alla loro valutazione e certificazione. Anche su richiesta di una sola delle Parti, potrà essere richiesto inoltre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di attivare le proprie competenze in materia su tutte le criticità che si evidenziassero nella gestione del settore, ferma la piena autonomia e responsabilità delle Parti;

**O.** l'opportunità di proseguire ed ampliare il progetto di una banca dati sul funzionamento dell'Accordo e sulle attività di raccolta dei materiali di imballaggio già avviato con il precedente Accordo di Programma Quadro, nonché di dar vita ad un osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata e sui relativi modelli organizzativi;

**P.** l'opportunità che venga assicurata nel Comitato di coordinamento di cui al successivo punto 7, la partecipazione dei capi delegazione del presente Accordo, onde dare continuità nella implementazione del processo decisionale.

## CONCORDANO

### 1 PREMESSE

**1.1.** I "premessi", i "rilevati", i "considerati" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo Quadro.

### 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

**2.1** Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di filiera il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225 del Decreto legislativo 152/06.

**2.2** Il CONAI si impegna a corrispondere tramite i Consorzi di filiera, sulla base della quantità e della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi come fissati dal presente Accordo. Sono altresì a carico del sistema consortile, secondo quanto disposto negli allegati tecnici al presente Accordo, eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.

**2.3** Sono direttamente a carico del

CONAI, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 152/06, i costi delle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei Consorzi di filiera i costi delle campagne di informazione, a livello locale, i cui criteri generali saranno concordati nell'ambito del Comitato di coordinamento sulla base di quanto previsto al punto 7.

**2.4** Nell'ambito dei principi indicati nel Decreto legislativo 152/06, si concorda che la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI.

**2.5** Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, il CONAI, tramite i Consorzi di filiera, assicura comunque il ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti alle condizioni economiche stabilite nel presente Accordo, e ciò in ragione dei più restrittivi limiti

qualitativi di cui al successivo punto 3.2.

**2.6** Spetta ai Comuni, anche in forma associata, realizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2, del Decreto legislativo 152/06 anche in riferimento al comma 5, lettera c), dell'articolo 224 del Decreto stesso, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza di gestione del servizio di cui all'articolo 224 comma 5 lettera a), nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi.

**2.7** Ai fini del contenimento dei costi e dell'ottimizzazione delle rese di raccolta e conseguente riciclo, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, la diffusione di linee guida condivise sia dei modelli organizzativi sia delle attrezzature della raccolta differenziata. Le Parti si impegnano a disciplinare gli aspetti tecnici e le eventuali forme di incentivazione dei modelli condivisi nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7.

**2.8** Per i materiali per i quali sia funzionale la raccolta differenziata

promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi similari, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, gli allegati tecnici al presente Accordo stabiliranno un corrispettivo comunque di valore positivo. Resta salva la facoltà per i Comuni e/o i loro delegati di commercializzare direttamente le frazioni merceologiche similari una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio. Verranno in ogni caso forniti alle Parti i dati di raccolta relativi alle frazioni merceologiche similari.

**2.9** Le Parti si impegnano ad un confronto sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio sia in fase di impostazione che in fase di elaborazione del Programma stesso.

**2.10** CONAI si impegna a proseguire il finanziamento della banca dati di cui al precedente punto O dei "considerata", nonché di tutte le attività contenute nel predetto progetto e per tutta la durata del presente Accordo.

### 3 CORRISPETTIVI

**3.1** Il CONAI, tramite i Consorzi di filiera nel rispetto di quanto sopra,

riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, i corrispettivi indicati negli allegati tecnici al presente Accordo, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni attuative dell'accordo. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi.

**3.2** I corrispettivi di cui al punto 3.1 e le modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio devono consentire la crescita dimensionale e qualitativa delle raccolte differenziate attraverso una rimodulazione delle fasce qualitative che penalizzi economicamente i conferimenti con elevati livelli di scarti. Negli allegati tecnici al presente Accordo sono definiti i nuovi e più restrittivi limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea) che decorreranno dal 1° aprile 2009 per la filiera plastica e dal 1° luglio 2009 per gli altri materiali.

**3.3** In ragione dell'impegno dei Comuni ad una migliore performance qualitativa, i corrispettivi riconosciuti in forza del presente Accordo sono

quelli del 2008, rivalutati di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC).

Le Parti concordano sulla possibilità che il Comitato di coordinamento di cui al punto 7 proponga alle Parti la ridefinizione di tali corrispettivi:

**a)** entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo secondo i seguenti parametri:

1. variazione dell'immesso al consumo;
2. evoluzione dei costi della raccolta;
3. differenza delle quotazioni medie annuali delle materie prime seconde.

**b)** entro trenta mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito delle risultanze dei lavori del gruppo di studio sui "maggiori oneri" di cui al successivo punto 7.2 lettera a).

**3.4** Per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 3.2 gli allegati tecnici al presente Accordo disciplinano le modalità e le condizioni delle attività di controllo degli aspetti qualitativi del materiale conferito anche attraverso controlli a sorpresa garantendo comunque il contraddittorio tra le Parti. Gli allegati tecnici stabiliscono inoltre le modalità di effettuazione dell'attività di controllo degli aspetti qualitativi

del carico conferito alla piattaforma indicata in convenzione, con particolare attenzione ai casi in cui si verifici il ripetersi di risultati differenti tra controlli programmati e non programmati che determini cambiamenti verso fasce inferiori.

**3.5** Al fine di favorire la captazione, i conferimenti e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di trattamento, recupero o incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate sezioni di separazione a monte e/o a valle dei detti impianti, da concordare con i Consorzi di filiera interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

**3.6** Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base dello specifico allegato tecnico e delle rispettive convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto, in quanto avviate al riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 220 del Decreto legislativo 152/06.

**3.7** Riconosciuta la necessità di realizzare un miglioramento e una

omogeneizzazione dei livelli di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a livello nazionale, le Parti si impegnano a promuovere e ad incentivare lo sviluppo della raccolta differenziata. Più in particolare, il CONAI si impegna a sostenere attraverso forme di premialità il raggiungimento di obiettivi e rese nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi nelle aree in ritardo.

Le linee guida per gli interventi di cui al comma che precede saranno condivise nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7. Il finanziamento da parte di CONAI di detti interventi per l'anno 2009 sarà di due milioni di euro. Tale somma potrà essere rivalutata annualmente sulla base di particolari esigenze su indicazione del Comitato di coordinamento.

#### **4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO – CONVENZIONI LOCALI**

**4.1** Ogni Comune, o soggetto da esso delegato, può chiedere a ciascun Consorzio di filiera di sottoscrivere una convenzione attuativa del presente Accordo e dei relativi allegati tecnici ai fini del ritiro e presa in carico dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, del pagamento dei corrispettivi di cui al

punto 3. Le convenzioni, sottoscritte dai Comuni, e/o dai soggetti da essi delegati, e dai Consorzi di filiera, disciplinano gli obblighi reciproci e le eventuali prestazioni aggiuntive, ferme le disposizioni del presente Accordo e dei relativi allegati.

**4.2** Qualora le convenzioni non vengano sottoscritte da uno o più Consorzi entro 90 giorni dalla richiesta il richiedente ne dà comunicazione al CONAI, il quale può subentrare a tali Consorzi nella conclusione delle convenzioni al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclo previsti dall'art. 220 del Decreto legislativo 152/06.

**4.3** Durante tutto il periodo di durata del presente Accordo i Comuni e/o i soggetti da essi delegati possono recedere da una o più convenzioni con preavviso scritto al Consorzio interessato di almeno 90 giorni secondo modalità e condizioni da definire negli allegati tecnici al presente Accordo. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

I Comuni e/o i soggetti da essi delegati che hanno esercitato il recesso hanno facoltà di sottoscrivere nuo-

vamente la convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre agli stessi Comuni e/o ai soggetti da essi delegati non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dagli allegati tecnici al presente Accordo.

## 5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

**5.1** Il presente Accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2009.

## 6. ACCORDI TERRITORIALI

**6.1** L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a)** promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b)** promuovere l'avvio e lo sviluppo

della raccolta differenziata nelle aree territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale.

**6.2** Le Parti si impegnano altresì a valutare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7, gli accordi territoriali che CONAI andrà a sottoscrivere con Pubbliche Amministrazioni regionali per la programmazione relativa alla raccolta dei rifiuti di imballaggio, al fine di indirizzare tale programmazione verso i reali bisogni territoriali.

Per garantire la continuità tra la programmazione e l'attuazione di quanto previsto da tali Accordi, un rappresentante di ANCI farà parte dei gruppi tecnici eventualmente costituiti per la gestione degli Accordi stessi.

## 7. COMITATO DI COORDINAMENTO

**7.1** Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da sei esperti designati dall'ANCI e da sei esperti designati dal CONAI.

**7.2** In particolare il Comitato provvederà a:

- a)** effettuare un'analisi dei costi e delle "best practices" per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche al fine di giungere ad una definizione condivisa del principio di legge relativo al "corrispettivo per i maggiori oneri". A tal fine verrà costituito un gruppo di lavoro paritetico;
- b)** individuare, anche con l'ausilio di qualificati esperti esterni, alcuni modelli base di organizzazione della raccolta differenziata e delle apparecchiature e segnaletiche relative, promuovendone l'adozione da parte dei Comuni e/o dei soggetti da essi delegati attraverso opportuni incentivi e sostegni, anche economici, nella comunicazione locale, nella progettazione esecutiva, nella formazione ecc.;
- c)** formulare, sulla base di quanto riportato al punto 9, le linee guida generali per le attività di informazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa, atualizzando annualmente l'importo indicato al punto 9, sulla base di specifiche esigenze territoriali, con particolare riguardo alle aree in ritardo;
- d)** esprimere proprie valutazioni in

relazione al programma di comunicazione CONAI, suggerendo allo stesso eventuali iniziative da attuare congiuntamente;

- e)** proporre al CONAI iniziative di formazione, da tenersi in ambiti territoriali provinciali o regionali destinati a tecnici ed amministratori della pubblica amministrazione su tematiche relative alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio e per le quali il CONAI metterà a disposizione un budget di euro 250.000 annui per tutta la durata dell'accordo;
- f)** promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g)** valutare gli accordi territoriali tra CONAI e pubbliche amministrazioni regionali per quanto previsto al precedente 6.2;
- h)** approfondire temi di interesse comune e proporre interventi mirati;
- i)** istituire un tavolo paritetico per la valutazione delle tematiche connesse al tema dell'assimilazione;
- j)** effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- k)** elaborare proposte per gli even-

tuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;

**l)** agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;

**m)** promuovere ed organizzare eventi ed incontri periodici di approfondimento sullo stato di applicazione dell'Accordo, nonché la pubblicazione di un rapporto annuale sui risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera j);

**n)** valutare il programma e il rapporto annuale delle attività dell'osservatorio degli enti locali già ricompreso nelle attività di cui al punto 2.10 sulla raccolta differenziata e sui modelli organizzativi di raccolta designando altresì almeno un rappresentante nel relativo Comitato tecnico su indicazione del CONAI;

**o)** dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica.

**7.3** Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle Parti.

**7.4** Il Comitato ha sede presso l'ANCI e le spese di funzionamento del

Comitato e/o delle iniziative concordate sono sostenute dal CONAI.

## 8. COMITATO DI VERIFICA

**8.1** Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, le Parti concordano di istituire presso l'ANCI un Comitato di verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

**8.2** Al Comitato spetta:

**a)** monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:

- stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
- dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni;

**b)** dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento per i provvedimenti del caso;

**c)** proporre al Comitato di coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo

**d)** effettuare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai meccanismi di rivalutazione secondo quanto disposto dal precedente punto 3.3;

**e)** trasmettere al Comitato di coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti del periodo;

**f)** proporre al Comitato di coordinamento forme di standardizzazione sia dei modelli organizzativi della raccolta sia delle attrezzature sia dell'idonea segnaletica.

**8.3** Il Comitato opera sulla base di un regolamento da definire tra le Parti.

**8.4** Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle Parti.

**8.5** Il Comitato, nel corso della prima seduta, provvederà ad approvare i testi delle convenzioni-tipo per i singoli Consorzi di filiera nonché il testo della delega-tipo.

## 9. COMUNICAZIONE

**9.1** Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, così come formulate dalle linee guida di cui al punto 7.2, lettera c), devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità

della gestione e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa. Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle Parti.

Le linee guida devono tener conto della vigente normativa ambientale europea e nazionale nonché delle esperienze già effettuate sia a livello locale che nazionale. Le linee guida sono aggiornate sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al punto 7.2, lettera j). Le linee guida locali contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. Sulla base di tali linee guida gli Enti locali e/o i soggetti da loro delegati comunque autorizzati presenteranno apposita domanda nei termini stabiliti del bando approvato al Comitato di coordinamento per l'effettuazione delle campagne di comunicazione locale finanziate dal CONAI. A tal fine CONAI destina un importo complessivo annuo pari a un milione e duecento mila euro rivalutabile annualmente.

Tale importo si aggiunge alla quota del 35% del budget della comunicazione all'uopo destinato da ciascuno dei Consorzi di filiera.

## NORMA TRANSITORIA

Qualora gli allegati tecnici al presente Accordo fossero definiti dopo il 1 gennaio 2009, data di entrata in vigore del presente Accordo, o comunque in tempi non compatibili con l'emissione delle prime fatture 2009, al fine di evitare possibili contenziosi fra le Parti, fra i Comuni o i soggetti da essi delegati alla gestione del ciclo dei rifiuti e i singoli Consorzi di filiera, per le convenzioni in essere al 31 dicembre 2008, viene stabilito quanto segue:

- per il conferimento di rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata i Consorzi di filiera riconosceranno un corrispettivo a titolo di acconto pari al 70% del valore del corrispettivo della fascia di qualità di cui all'accordo in vigore fino al 31 dicembre 2008;
- nelle more della definizione degli allegati tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera effettueranno adeguate campagne di verifica dei conferimenti ai fini della determinazione delle percentuali di frazioni estranee;
- una volta approvati gli allegati

tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera si impegnano entro 30 giorni a comunicare gli eventuali conguagli ai soggetti convenzionati e, trascorsi altri 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, senza contestazioni, provvederanno al saldo entro i 30 giorni successivi;

- qualora la differenza dovesse essere negativa, ovvero a credito del Consorzio di filiera, tenuto conto del restringimento delle fasce qualitative, questo provvederà a recuperare il conguaglio nei conferimenti / i successivo /i;
- le Parti auspicano che la firma degli allegati tecnici al presente Accordo avvenga entro il 28 febbraio 2009, in modo da consentire l'entrata a regime dell'Accordo e delle relative fatturazioni con decorrenza 1° aprile 2009.
- Nelle more e fino alla definizione, negli allegati tecnici al presente Accordo, delle modalità e condizioni di uscita e rientro dalle convenzioni, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta in vigorezza delle modalità del precedente Accordo scadente al 31 dicembre 2008, viene garantito il rientro alle condizioni e modalità che verranno definite in un tavolo tecnico nell'ambito dei negoziati di filiera.



## 1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosica proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro. I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi COMIECO;
- Il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato

## 2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro. I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del pre-

sente allegato.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, si individuano due opzioni di convenzionamento:

**Opzione 1):** convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

**1a)** raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);

**1b)** raccolta selettiva;

**Opzione 2):** convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

**2a)** raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)

**2b)** raccolta congiunta e raccolta selettiva.

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Durante l'intero periodo di vigenza del presente Allegato, e comunque non prima del 1° aprile 2010, il convenzionato, nel rispetto delle scadenze temporali previste dal presente comma, può recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di con-

## ALLEGATO 3

### ALLEGATO TECNICO RACCOLTA IMBALLAGGI CELLULOSICI

(Accordo ANCI-CONAI 2009-2013)

venzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni. Il recesso e/o l'opzione di convenzionamento dovranno essere comunicati a COMIECO secondo le seguenti scadenze temporali:

- a)** entro il 31 dicembre 2009 con decorrenza dal 1° aprile 2010 fino al 1° aprile 2011;
- b)** entro il 31 dicembre 2010 con decorrenza dal 1° aprile 2011 fino al 1° aprile 2012;
- c)** entro il 31 dicembre 2011 con decorrenza dal 1° aprile 2012 fino al 1° aprile 2013;
- d)** entro il 31 dicembre 2012 con decorrenza dal 1° aprile 2013 fino al termine di scadenza del presente Allegato (31.12.2013).

I convenzionati che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali, possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l'opzione di convenzionamento prescelta.

In funzione delle esigenze di programmazione delle attività di riciclo, alla stipula della convenzione il Convenzionato comunica a COMIECO il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Al fine di consentire il monitoraggio, l'aggiornamento e il miglioramento dei quantitativi pre-

visionali annui COMIECO si rende disponibile ad effettuare verifiche sulla rispondenza dei conferimenti alle quantità previsionali comunicate dal convenzionato.

In considerazione del ruolo di COMIECO sussidiario al mercato e al fine di agevolare l'accesso al mercato da parte dei convenzionati, entro le scadenze temporali sopra elencate il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione, che COMIECO si impegna ad avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi, con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti, fermo restando il rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO. Nel caso di convenzioni con bacini territoriali soggetti ad alta variabilità dei conferimenti, al fine di gestire e limitare la predetta variabilità, è fatta salva la possibilità di accordi specifici per determinare il margine di scostamento rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti. Ai sensi del punto 2.8 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese del-

le frazioni di rifiuto di imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

### 3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosa, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosi così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

COMIECO e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1,

comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato, nella convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Qualora il convenzionato o il riciclatore segnali a COMIECO problematiche inerenti il funzionamento della piattaforma COMIECO, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, si impegna a convocare un incontro con la piattaforma, il convenzionato e/o il riciclatore.

Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite terzi, all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, nonché nei casi di raccolta multimateriale e raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.), le parti convengono che ai fini del corrispettivo di cui all'art. 6 le operazioni di pesatura del materiale e di verifica qualitativa avvengano a val-

le delle operazioni di piattaforma. Inoltre è fatto obbligo al convenzionato di garantire l'etichettatura del materiale pressato secondo le specifiche fornite dal consorzio. Nel caso di gestione della piattaforma tramite terzi COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il convenzionato e il soggetto terzo. Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e

del materiale conferito. Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta. Tali dati confluiranno nella banca dati di COMIECO e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, COMIECO effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

#### 4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosa di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 223, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica. Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità

diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali. Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31/12/03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

**A)** Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti

da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

**B)** Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico.

Nell'ambito degli accordi territoriali di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite. Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

**a)** raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 25% in peso;

**b)** raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

## 5. CORRISPETTIVI

In conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 dell'Accordo Quadro il corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 88,06 euro/t, rivalutato di anno in anno nella misura dei due terzi del tasso di inflazione medio dell'anno precedente (NIC). Per l'anno 2009 il corrispettivo è pari a 90,00 euro/t. Tale corrispettivo viene riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da :

- raccolta selettiva;

- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%.

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di COMIECO riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 euro/t. Qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 euro/t, il prezzo stabilito di 5 euro/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 euro/t e la quotazione riportata. Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

## 6. STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifi-

ca del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non celluloseici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente

diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle 1 e 2 fino al 31 marzo 2010. A partire dal 1 aprile 2010 si applica quanto previsto dalle tabelle 3 e 4.

**Tabella 1** (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia selettiva	f.e. $\leq$ 2%	100%	-
2° fascia selettiva	f.e. > 2%	75% (*)	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato. (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 2	

**Note:** (\*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.)  $\leq$  10%;

(\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale

**Tabella 2** (in vigore fino al 31 marzo 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia congiunta	f.e. $\leq$ 5%	100%	-
2° fascia congiunta	5% < f.e. $\leq$ 10%	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia congiunta	f.e. > 10%	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5% a carico del convenzionato (**). Con f.e. > 15% la piattaforma può respingere il carico

**Note:** (\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.

**Tabella 3** (in vigore dal 1 aprile 2010) – Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia selettiva	f.e. ≤ 1,5%	100 %	-
2° fascia selettiva	1,5% < f.e. ≤ 4%	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
3° fascia selettiva	f.e. > 4%	50% (*)	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato (**)
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. > 10%	La raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 4	

**Note:** (\*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%;

(\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale.

**Tabella 4** (in vigore dal 1 aprile 2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1° fascia congiunta	f.e. ≤ 3%	100%	-
2° fascia congiunta	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
3° fascia congiunta	6% < f.e. ≤ 10%	50%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato (**)
4° fascia congiunta	f.e. > 10%	0%	la piattaforma può respingere il carico. in caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono a carico del convenzionato (**)

**Note:** (\*\*) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale

## 7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati con il supporto di COMIECO (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

## 8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosa.

Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal punto 9 dell'Accordo Quadro, saranno correlati al servizio

di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

## 9. MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente allegato al fine di facilitarne l'attuazione.

## 10. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI-CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI,

anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato 2-A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

<b>periodo</b>	<b>scadenza</b>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel pre-

sente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

## **11. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER COMIECO**

COMIECO si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato 2-B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

<b>periodo</b>	<b>scadenza</b>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

### **Firmato**

*ANCI*

*COMIECO*

*CONAI*

## SINTESI APPLICATIVA

### Premessa

#### 1. La convenzione e i diversi attori

La convenzione è lo strumento di operatività dell'Accordo Quadro ANCI CONAI e, in particolare, dell'Allegato Tecnico Carta.

La convenzione è finalizzata a disciplinare la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo del materiale raccolto in modo differenziato oltre che definire obblighi e diritti dei Convenzionati, dei riciclatori e di COMIECO.

La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, definisce il o i bacini di raccolta e le modalità di servizio, le quantità previsionali, la o le cartiere responsabili del riciclo del materiale, la o le piattaforme presso cui il convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto e presso cui la cartiera ritirerà il materiale lavorato. Nella convenzione viene previsto il corrispettivo che COMIECO riconosce al Convenzionato a fronte del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio reso e quello che il riciclatore (cartiera o piattaforma) riconosce al convenzionato per la cessione delle frazioni merceologiche similari (fms).

L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero bacino di raccolta comunale, indipendentemente dalle modali-

tà di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.

In caso di convenzione sovra comunale ai fini della gestione della convenzione il bacino di riferimento è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia. All'interno della provincia, d'intesa con il convenzionato, possono essere individuati bacini sub provinciali in funzione delle modalità di attuazione del servizio sul territorio.

Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO, previa segnalazione via mail da parte di COMIECO al Convenzionato. Il Convenzionato, attraverso l'accesso all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione da parte di COMIECO.

### 1.1 COMIECO

Nell'ambito della convenzione COMIECO provvede a:

1. la presa in carico del materiale conferito presso una o più piattaforme di riferimento e l'avvio a riciclo del medesimo tramite uno o più riciclatori

2. il pagamento del corrispettivo al convenzionato a fronte del servizio di raccolta degli imballaggi reso
3. l'acquisizione mensile dalla piattaforma di consegna dei dati relativi alle quantità consegnate dal Convenzionato
4. la verifica, tramite società terze incaricate, della conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dall'Allegato Tecnico ANCI-COMIECO e dal Documento Audit e Qualità, attraverso analisi merceologiche programmate secondo quanto stabilito nella convenzione.
5. l'aggiornamento della banca dati in merito alla composizione del bacino di raccolta e ad ogni altra variazione della convenzione
6. attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica da programmare con il Convenzionato in funzione di obiettivi qualitativi definiti.

## 1.2 Il Convenzionato

Il convenzionato è il soggetto che ha stipulato la convenzione.

La convenzione può essere stipulata dai Comuni, dai Consorzi di Comuni, dagli ATO, dalle società d'Ambito ovvero dai Gestori – che abbiano ricevuto esplicita delega dal Comune. Presupposti per la stipula della con-

venzione sono la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa (es. garanzia del servizio, conferimento alla piattaforma individuate, gestione frazioni estranee superiori alle specifiche...) e la disponibilità del materiale raccolto.

La delega è legata all'affidamento del servizio ed è concessa per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il comune provvede alla revoca della delega precedente che decade. La delega deve essere inviata a COMIECO utilizzando la modulistica tipo disponibile sul sito [www.comieco.org](http://www.comieco.org)

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Una volta sottoscritta la convenzione il convenzionato si impegna:

1. a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza
2. a promuovere, direttamente o indirettamente forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta
3. a riconoscere alla piattaforma gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sulla base delle risultanze delle analisi di cui al Documento Audit e Qualità secondo accordi de-

finiti a livello locale. In particolare:

**a)** incarico alla piattaforma a titolo oneroso dello smaltimento delle frazioni estranee sulla base di una tariffa predeterminata;

**b)** incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata delle operazioni di condizionamento e stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del Convenzionato

**c)** incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata del condizionamento e trasporto delle frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal Convenzionato che provvede a proprie spese;

**4.** nel caso di conferimento parziale della raccolta, a comunicare a COMIECO, la ripartizione mensile del quantitativo annuo da gestire in convenzione.

**5.** a comunicare, entro il mese, eventuali modifiche alle modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta;

**6.** a concordare con COMIECO preliminarmente a qualsiasi variazione, la modifica anche parziale della piattaforma di conferimento;

Il convenzionato si obbliga ad utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:

**1.** la tipologia di raccolta con indica-

zione del codice CER e dei quantitativi;

**2.** il Comune di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa

**3.** la data del conferimento

**4.** il nome ed indirizzo della piattaforma di conferimento

### 1.3 Il riciclatore

Nel percorso della convenzione il riciclatore è il soggetto che avvia a riciclo gli imballaggi e, qualora affidate a COMIECO, le frazioni merceologiche similari da raccolta differenziata effettuata – direttamente o indirettamente – dai Comuni.

I riciclatori, in sintesi, si occupano:

**1.** di prendere in consegna ed avviare a riciclo la raccolta differenziata direttamente o tramite una piattaforma (recuperatori),

**2.** di provvedere direttamente o tramite la piattaforma al pagamento delle fms, fornendo le opportune garanzie qualora richiesto dal Convenzionato.

**3.** di remunerare la piattaforma per i servizi resi sulla base di un apposito contratto.

### 1.4 La piattaforma

La piattaforma è il luogo presso cui viene conferito il materiale celluloso una volta raccolto dal soggetto convenzionato. La piattaforma di

conferimento è concordata tra COMIECO e il Convenzionato, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo Quadro e dall'Allegato tecnico, e opera per conto e sotto la responsabilità della cartiera destinataria del materiale.

La piattaforma provvede inoltre a:

1. controllare la conformità del documento di trasporto al materiale conferito,
2. verificare che il conferimento avvenga in forza della convenzione COMIECO
3. comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) a COMIECO, alla cartiera e al Convenzionato i dati relativi alle quantità di materiale celluloso nel punto di misurazione definito in convenzione ;
4. pagare le f.m.s. al convenzionato (v.1.3)

In particolare le piattaforme devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti con particolare riferimento alle autorizzazioni R3 e R13 di cui all'All. E al D.Lgs 152/2006
- accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta
- pesatura con bilico certificato
- dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di

selezione)

- adeguata capacità di stoccaggio
- gestione e comunicazione dati
- polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia del materiale conferito in convenzione

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e 14001 e registrazione EMAS. Ogni e qualsiasi modifica alle piattaforme concordate, così come l'inserimento di altre piattaforme, deve essere concordata prima della modifica dai sottoscrittori la convenzione.

## 2.1 rapporto RC/RS e periodo di riferimento per il calcolo

L'ATC individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e raccolta selettiva pari a:  $RC/RS > 2,8$

Per ogni bacino individuato dalla convenzione viene calcolato il rapporto RC/RS, prendendo come riferimento le quantità di raccolta differenziata conferite: si presentano pertanto bacini in convenzione con rapporto  $RC/RS > 2,8$  e bacini in convenzione con rapporto  $RC/RS \leq 2,8$ .

### Caso $RC/RS > 2,8$

In questo primo caso, per ogni ton di raccolta selettiva, COMIECO riconoscerà al convenzionato, il corrispettivo previsto per quel determinato bacino.

### Caso $RC/RS \leq 2,8$

In questo secondo caso, per ogni ton

di raccolta selettiva, COMIECO riconoscerà al convenzionato, un corrispettivo pari al 33% di quello previsto per quel determinato bacino (v. anche 2.2)

### **Calcolo del rapporto:**

Nel caso di cambio di soglia del rapporto calcolato sulla base dei dati relativi al I semestre (rapporto progressivo alla fine del semestre) COMIECO provvede a comunicare al convenzionato il nuovo rapporto che viene utilizzato per il pagamento delle fatture, con eventuale conguaglio calcolato con le quantità a consuntivo di ciascun anno.

Nel caso di convenzionamento con l'opzione 1 il rapporto RC/RS viene calcolato considerando la quantità di raccolta congiunta a monte dell'attività di selezione. La quantità di imballaggio derivante dalla selezione della congiunta non viene sommata alla quantità di raccolta selettiva.

Nel caso di conferimento parziale della raccolta sia congiunta che selettiva, il calcolo viene effettuato sulla base delle quantità complessive di raccolta effettuata e comunicata dal convenzionato

Con riferimento ai sub bacini derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del Documento Audit e Qualità il calcolo del rapporto RC/RS viene effettuato sommandone le quantità.

### **2.2 Calcolo della raccolta selettiva "ammessa"**

Qualora ricorrano le condizioni per la riduzione al 33% del corrispettivo della raccolta selettiva, sono fatte salve la quantità di raccolta selettiva ammessa relativa all'anno 2008. Tale quantità viene incrementata di un tasso di crescita pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo su mercato nazionale (alla quale viene riconosciuto il corrispettivo pieno previsto).

Nel caso di primo convenzionamento, successivo al 31/12/08, il quantitativo di raccolta selettiva ammessa è pari a zero, fatta salva la facoltà del convenzionato di dimostrare tramite evidenze (mud, registro di carico e scarico, fatture) la quantità di raccolta selettiva di imballaggi cellulosici al 31/12/03 (v. anche successivo 2.3).

Nel caso in cui un Comune/bacino, già convenzionato al 31/12/08, subentri in una diversa convenzione la quantità di raccolta selettiva ammessa verrà computata nella nuova convenzione e annullata nella precedente.

A tal fine il subentrante è tenuto a fornire evidenza delle quantità di pertinenza al 31/12/08; in mancanza, si utilizza il dato medio pro-capite della convenzione di provenienza.

**Convenzionato X RC/RS > 2,8 costante**

TON	I trimestre	II trimestre	I semestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	50	100	62	51	213
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			100	162	213	213
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	3,00	2,78	2,82	2,82
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	50	100	62	51	213
Corrispettivo RS 33%						0
Conguaglio						0

**Convenzionato Y RC/RS cambio soglia nel corso dell'anno**

TON	I trimestre	II trimestre	I semestre	III trimestre	IV trimestre	Totale
RC	150	150	300	150	150	600
RS	50	60	110	55	60	225
RC progressiva			300	450	600	600
RS progressiva			110	165	225	225
RC/RS progressivo	> 2,8 anno precedente	> 2,8 anno precedente	2,73	2,73	2,67	2,67
RS ammessa	106	106	106	106	106	106
Corrispettivo RS 100%	50	60	110	0	0	106
Corrispettivo RS 33%			0	55	60	119
Conguaglio						4

### 2.3 Dati e tempistica per la dimostrazione della diminuzione del rifiuto cellulosico nel RU indifferenziato

Nel caso in cui il rapporto RC/RS sia  $\leq 2,8$ , il convenzionato può dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussiste una corrispondente diminuzione di imballaggio cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. In tal caso il corrispettivo per la raccolta selettiva viene riconosciuto per intero. Tale dimostrazione consente altresì la definizione della quantità di raccolta selettiva ammessa nel caso di convenzionamento successivo al 31/12/08.

La dimostrazione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno da parte di COMIECO del rapporto RC/RS di fine anno e prevede che il convenzionato renda disponibili le seguenti evidenze a livello di ciascun bacino come definito nella convenzione:

**1.** serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili)

li) della quantità a consuntivo di RU indifferenziato prodotto dal convenzionato. Tale dato deve essere desunto da comunicazioni ufficiali.

**2.** analisi merceologica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) di RU indifferenziato con indicazione della percentuale di materiale cellulosico distinto tra fms e imballaggio con indicazione del tenore di cartone. L'analisi dovrà essere effettuata secondo la procedura del documento Audit e Qualità di cui al successivo art.8.

Ad integrazione potranno essere forniti:

**1.** serie storica (almeno due diversi periodi relativi a bacini confrontabili) delle quantità a consuntivo di raccolta differenziata con distinzione per materiale raccolto (carta, vetro, plastica, metalli altro..)

**2.** descrizione dei circuiti aggiuntivi ovvero potenziati di raccolta selettiva attivati con relative quantità raccolte (ad es. isole ecologiche, porta a porta distribuzione tradizionale..)

#### Esempio

DATI						Analisi merceologica RU		Frazione cellulosica in RU	
Anno	RU	RD tot	RD Cellulosica totale	CG	SL	Carta %	Cartone %	Carta ton	Cartone ton
1	7.761	3.186	935	483	452	11,2	9,4	869	730
2	6.167	7.704	1.345	701	644	8,3	6,2	512	382
1	7.761	3.186	935	483	452	11,2	9,4	869	730
2	6.167	7.704	1.345	701	644	8,3	6,2	512	382

	RU	RD Selettiva	% cartone in RU	Ton cartone in RU
2 – 1	- 1.594	192	- 3,2	- 347

La diminuzione dell'imballaggio (evidenziato nel caso specifico dalla frazione "cartone") negli ru è capiente rispetto all'incremento di raccolta selettiva.

### 3. Fatturazione on line:

Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza mensile, e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale, utilizzando il sito web COMIECO – area riservata/convenzioni – cosiddetta "fatturazione web", con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese.

### 4. Campagne di comunicazione e accordi per la formazione

L'attività di comunicazione deve essere subordinata alla presenza di servizi di raccolta differenziata di provata affidabilità o ampia potenzialità ed essere definita di comune accordo tra le parti sulla base di criteri di efficacia ed efficienza dell'azione di comunicazione rispetto al panorama nazionale e regionale.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale (ai sensi dell'art. 8 Accordo Quadro ANCI-CONAI e finanziate con almeno il 35 % del budget di comunicazione COMIECO) le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati

per le quali alternativamente siano stati :

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del Comune;
- i Comuni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte dal Consorzio.

## 5. Appendice: chi contattare in COMIECO

### **Per la gestione della convenzione:**

Area Riciclo&Recupero

e-mail: [info@comieco.org](mailto:info@comieco.org)

*Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino  
Alto Adige, Emilia Romagna:*

Uffici di Milano:

Telefono 02 550241

Fax 02 54050222

*Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Sardegna:*

Uffici di Roma:

Telefono 06 6810301

Fax 06 68392021

*Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia:*

Ufficio Sud (Ellegi Service Srl):

Telefono 089 566836

Fax 089 568240

COMIECO si è dotato inoltre di una rete di referenti in tutta Italia: contattate i nostri uffici per sapere qual è il vostro consulente territoriale.

### **Per fatturazione:**

Area Amministrativa

e-mail: [info@comieco.org](mailto:info@comieco.org)

Uffici di Milano:

Telefono 02 550241

Fax 02 54050218

## “Dati Convenzionati”

### Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale	
SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione	
Numero iscrizione REA	
Provincia	
Comune	
Via	N. civico
C.A.P.	Numero telefonico
Totale addetti unità locale	
Sede legale	
(da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)	
Provincia	Cod provincia
Comune	
Via	N. civico
C.A.P.	Numero telefonico
Referente	
Ruolo Referente	
Nome	Cognome
Provincia	Cod provincia
Comune	C.A.P.
Via	N. civico
Numero telefonico	Cell
Fax	Email

## Parte 2 – Scheda Rifiuti

### Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (euro)

### Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: ..... (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

#### NOTE:

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc).





**ALLEGATO****4 Raccomandata a.r.**

Spett.le

**CONTRATTO  
DI SERVIZI****TIPO CONTO****LAVORAZIONE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[data]***(Allegato 4  
del Contratto  
di Mandato  
tipo 2009-13)****Oggetto: contratto di servizi***Gentili Signori,*

facciamo seguito agli accordi intercorsi per sottoporVi il documento contrattuale che regolerà i nostri rapporti futuri.

Premesso che:

**a)** in attuazione dell'Accordo tra ANCI e CONAI, relativo al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2013, stipulato ai sensi dell'art. 224 comma 5, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, nonché dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica sottoscritto in data 14 luglio 2009, Comieco provvede a stipulare, anche in nome e per conto dei produttori ad esso aderenti, le Convenzioni Locali per la gestione dei rifiuti di imballaggi cellulosici e f.m.s. (raccolta congiunta) e/o di soli imballaggi cellulosici (raccolta selettiva), nell'ambito della privativa comunale, con i soggetti legittimati alla stipula (di seguito anche "Convenzionato");

**b)** a tal fine la scrivente cartiera (di seguito "Cartiera") ha conferito mandato a Co-mieco per la stipula delle Convenzioni Locali, in qualità di Aderente;

**c)** per effetto di tale contratto di mandato, la Cartiera si è obbligata, nei confronti di Comieco, a ritirare i Materiali conferiti presso la Piattaforma da parte del Convenzionato, nella quantità determinata ai sensi del medesimo contratto, nonché a svolgere, su tali Materiali, i servizi indicati nel contratto di mandato.

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra la Cartiera e la Vs. Società (di seguito "Piattaforma") si conviene e si stipula quanto segue.

**1. Autorizzazioni**

La Piattaforma dichiara di essere autorizzata allo svolgimento delle attività di recupero (inserire estremi aut/comunicazione specificare R3 e R13 di cui all'allegato E del D.Lgs 152/06), nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.

In particolare, la Piattaforma dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco (indicare

estremi certificazione ISO\_EMAS eventualmente posseduta).

## 2. Oggetto

Per effetto del presente Contratto, la Piattaforma si obbliga, nei confronti della Cartiera, a svolgere i servizi elencati al successivo art. 3. I servizi verranno effettuati sul Materiale (CER 200101-150101) conferito alla Piattaforma dal/i Convenzionato/i nei limiti della per-centuale di assegnazione della convenzione alla Cartiera e del quantitativo definito nel presente contratto come di spettanza della Cartiera secondo il dettaglio dell'allegato 1. Tale allegato verrà aggiornato tempestivamente dalla Cartiera o per essa da Comieco, tramite nota specifica, nel caso di variazioni della percentuale di assegnazione della convenzione alla Cartiera, dei dati previsionali di conferimento ovvero nel caso di nuovi convenzionati.

Il materiale oggetto di raccolta differenziata verrà conferito presso la Piattaforma con indicazione della tipologia di raccolta ai sensi della convenzione stipulata da Comieco secondo la seguente classificazione:

- “Raccolta congiunta”: si intende la raccolta differenziata di imballaggi cellulosici e f.m.s. con tenore di imballaggi e cartone ondulato convenzionalmente pari al

25% in peso;

- “Raccolta selettiva”: si intende la raccolta differenziata finalizzata agli imballaggi cellulosici con tenore di imballaggi pari almeno al 90% del materiale conferito.

Nel caso in cui il Convenzionato effettuasse la raccolta congiunta, previa separazione a suo carico delle f.m.s., e la raccolta selettiva il tenore di imballaggi cellulosici sarà pari almeno al 90% del materiale reso disponibile presso la Piattaforma in esecuzione della Convenzione Locale.

## 3. Servizi da rendersi da parte della Piattaforma.

La Piattaforma si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

- Ricevimento e controllo del materiale conferito dal convenzionato con utilizzo della check list (allegato 2)
- Respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dall'Allegato tecnico ANCI-Comieco
- Pesatura
- Tenuta delle evidenze contabili
- Attività di selezione e messa in riserva conforme all'autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata alla piattaforma per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di materie prime secondarie conformi alle

specifiche tecniche di cui all'All. 1, sub all. 1, punto 1.1.4. del dm 5/02/98.

- Pressatura in balle e imballaggio
- Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'invio all'industria cartaria entro i limiti di durata e operatività consentiti dalle norme vigenti.
- Attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento.
- Caricamento su automezzo.
- Avvio al riciclaggio per la quota valorizzata.
- Per l'adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto la Piattaforma potrà avvalersi di terzi, ferma restando la propria piena ed integrale responsabilità. A tal fine la Piattaforma si obbliga a tenere indenne la Cartiera da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

Ai fini della regolare esecuzione del presente Contratto, la Piattaforma è resa edotta del fatto che:

- I convenzionati e relativo bacino di raccolta sono quelli indicati in allegato 1). Tale allegato potrà essere aggiornato in qualsiasi momento dalla Cartiera o per essa da Comieco attraverso specifica comunicazione;
- Fermo restando la modifica e l'ag-

giornamento della Convenzione Locale, la Piattaforma si impegna a comunicare alla Cartiera e per conoscenza a Comieco, l'ulteriore tipologia di raccolta effettuata dal Convenzionato e accettata in piattaforma. In mancanza di detta comunicazione la Cartiera ha facoltà di non ritirare il materiale disponibile in piattaforma.

- In caso di incrementi o decrementi delle quantità raccolte o conferite in piattaforma gli stessi dovranno essere comunicati dalla Piattaforma alla Cartiera e a Comieco, al fine di accertarne la natura occasionale o continuativa e di valutare l'aggiornamento della Convenzione Locale. In mancanza di detta comunicazione la Cartiera ha facoltà di non ritirare il materiale disponibile in piattaforma.
- In ragione delle quantità previsionali di cui all'allegato 1 e delle comunicazioni di cui all'art. 9, la Cartiera mensilmente emette un ordine di ritiro di materiale riferito alle quantità conferite dal Convenzionato e che la Piattaforma rende disponibili secondo quanto previsto dal presente contratto.

#### **4. Obblighi di consegna e ritiro.**

La Cartiera si obbliga a provvedere

al ritiro dei quantitativi resi disponibili dalla Piattaforma ai sensi del presente Contratto. Su richiesta della Piattaforma, ed a condizioni da concordare, la Cartiera potrà lasciare parte del materiale a disposizione della Piattaforma, purchè quest'ultima ne assicuri l'avvio a riciclo fornendo documentazione idonea a comprovare l'avvenuto riciclo del Materiale e tutti gli elementi e le indicazioni necessarie a dimostrare che le quantità avviate a riciclo tramite terzi, con particolare riferimento a quelle cedute in altro Stato comunitario o esportate, siano state riciclate secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa comunitaria.

Tale ritiro potrà essere effettuato direttamente dalla Cartiera, ovvero da soggetti terzi incaricati, secondo un programma di ritiro mensile e sulla base dell'ordine di cui al precedente art. 3, trasmessi dalla Cartiera.

I quantitativi ordinati dovranno essere resi disponibili secondo i tempi di consegna indicati nell'ordine e comunque non oltre \_\_\_\_\_ giorni dalla data indicata.

La consegna dei materiali così selezionati avverrà franco \_\_\_\_\_ e pertanto il trasporto sarà a totale carico e cura di \_\_\_\_\_ (nel caso di affidamento alla piattaforma specificare le condizioni).

La Cartiera assicura il ritiro entro

\_\_\_\_\_ gg. dalla comunicata disponibilità. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo n. \_\_\_ giorni dopo tale termine, la Cartiera si obbliga a corrispondere alla Piattaforma gli oneri di stoccaggio, così determinati: \_\_\_\_\_.

Il fermo impianto programmato della Cartiera dovrà essere da quest'ultima comunicato alla Piattaforma con un anticipo non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni [ovvero, con un congruo anticipo].

Qualora la Cartiera non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del Materiale, né fornisca alla Piattaforma indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, la Piattaforma comunica per iscritto alla Cartiera (e, per conoscenza, a Comieco) le condizioni economiche alle quali essa è disponibile a provvedere all'avvio a riciclo del Materiale medesimo; in caso di mancato riscontro da parte della Cartiera nel termine di 7 giorni lavorativi la Piattaforma provvede all'avvio a riciclo.

## 5. Corrispettivi

A titolo di corrispettivo, in conformità al presente Contratto, la Cartiera riconosce alla Piattaforma un importo pari a \_\_\_\_\_ (specificare nel caso di più lavorazioni importi differenti per tipologia di materiale e per eventuali servizi di stoccaggio/tra-

sporto, per l'avvio a riciclo da parte della piattaforma).

Il pagamento avverrà a \_\_\_\_\_ gg. data fattura fine mese.

Restano a beneficio della piattaforma gli oneri previsti per la gestione delle frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 6 dell'Allegato Tecnico ANCI-Comieco, riconosciuti dal convenzionato sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da Comieco e secondo quanto definito negli accordi a livello locale tra convenzionato e piattaforma.

### **6. Misure di sicurezza**

La Piattaforma garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte presso il proprio stabilimento, a partire dal conferimento del Materiale ad opera del Convenzionato fino all'eventuale ritiro del medesimo da parte della Cartiera o al relativo smaltimento, verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

La Piattaforma, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più

idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.

Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato dal Consorzio per effettuare verifiche e controlli, come previsto al successivo punto 12, la Piattaforma si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate per la salute e per la sicurezza del personale operativo incaricato. La Piattaforma si impegna a fornire a tale personale un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza. La Piattaforma, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

### **7. Responsabilità.**

La Piattaforma è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento o comunque connesse all'esecuzione del presente contratto, ferme restando le responsabilità del conferente ove le cause siano ad esso riconducibili. In particolare, la Piattaforma è responsabile

dell'attivazione di procedure relative alla tracciabilità del macero, nonché di procedure per la conformità del materiale ai requisiti previsti per le materie prime secondarie secondo la normativa vigente e le norme tecniche applicabili.

Parimenti, la Piattaforma risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne la Cartiera da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.

La Piattaforma risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.

8. Accettazione del Materiale conferito e frazioni estranee.

Sulla base delle indicazioni della Cartiera, la Piattaforma attiverà la procedura per l'accertamento delle quantità, delle frazioni estranee e del livello di umidità del materiale conferito.

Relativamente all'accertamento delle quantità la Piattaforma si impegna ad effettuare tutte le operazioni di ricevimento e scarico e a provvedere alla relativa pesatura.

In particolare si impegna ad applicare la procedura di accettazione dei

conferimenti che prevede l'utilizzo della check list (allegato 2) per tutti i conferimenti.

La responsabilità e gli oneri di smaltimento per frazioni estranee sono a carico del Convenzionato secondo le modalità previste nelle singole convenzioni locali ed in particolare dal documento Audit e Qualità e pertanto nessuna responsabilità né oneri potranno essere posti a carico della Cartiera.

La percentuale di frazioni estranee è accertata e stabilita secondo la procedura definita dal documento Audit e Qualità di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco

La Piattaforma provvede alla gestione dei Materiali conferiti dal Convenzionato con facoltà di respingere conferimenti con frazioni estranee superiori alle specifiche di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco

Con riferimento alla consegna di materiale con presenza di umidità la Piattaforma si impegna ad applicare la procedura di cui al punto 3 del documento Audit e Qualità di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco.

## 9. Documentazione

La Piattaforma si obbliga a comunicare alla Cartiera, con cadenza (indicare la cadenza al max mensile) un rapporto delle quantità e della qua-

lità del materiale ricevuto dal Convenzionato e delle quantità cedute alla Cartiera, secondo procedure standard comunicate. Detti dati verranno utilizzati per attivare un sistema di monitoraggio di tipo statistico che serva a valutare eventuali incrementi e decrementi delle quantità conferite (anche ai fini dell'art. 3 del presente Contratto), fermo restando la possibilità di effettuare verifiche in piattaforma.

La Piattaforma si obbliga inoltre a comunicare a Comieco e alla Cartiera, entro il 15 di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale ricevute dal Convenzionato e delle quantità cedute alla Cartiera nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate.

In particolare, si impegna ad applicare la procedura allegata (allegato 3), qualora d'intesa con la cartiera, la piattaforma provveda all'avvio a riciclo della raccolta conferita dal convenzionato.

La Piattaforma si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

#### **10. Durata ed efficacia.**

L'efficacia del presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino

a \_\_\_\_\_. Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente prorogato per un uguale periodo di \_\_\_\_\_ anni, e così di seguito, salva la facoltà di disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi entro \_\_\_\_ mesi anteriori a ciascuna scadenza.

Il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico totalmente o parzialmente nel caso di scadenza, risoluzione, modifica delle convenzioni, stipulate da Comieco in nome e per conto della Cartiera, relative ai conferimenti di cui all'allegato 1. Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Cartiera e/o di Comieco nei confronti della Piattaforma.

Del pari, il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico totalmente o parzialmente nel caso in cui, avvalendosi di quanto previsto nel contratto di mandato stipulato con la Cartiera, Comieco modifichi, riduca o azzeri i quantitativi di materiale destinati alla Cartiera per l'avvio a riciclo. In particolare, la Piattaforma si obbliga ad accettare le decisioni così assunte da Comieco senza avanzare pretese di sorta.

#### **11. Modifiche.**

Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabi-

le, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06, come pure l'Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l'Allegato tecnico ANCI-Comieco sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le disposizioni di quest'ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute. Nel caso in cui, per effetto della stipulazione di nuove Convenzioni Locali, comunicate dalla Cartiera o da Comieco, presso la piattaforma venissero conferiti Materiali da parte di nuovi Convenzionati, la Piattaforma si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione, a darvi attuazione per quanto di competenza, così accettando i Materiali e gestendoli secondo gli accordi eventualmente intercorsi con le cartiere aderenti a cui i suddetti Materiali spettano.

## **12. Rapporti con Comieco.**

Ai sensi del precedente art. 9, la Piattaforma si impegna a ottemperare alle modalità e standard di comunicazione dei dati definite da Comieco. La Piattaforma si impegna inoltre a fornire, su richiesta di Comieco, la documentazione di dettaglio relativa ai conferimenti.

Ai fini della regolare esecuzione della Convenzione Locale, e - più in generale - degli obblighi di legge, la Piattaforma accetta che Comieco

possa effettuare - anche mediante accessi in piattaforma, direttamente o avvalendosi di soggetti di propria fiducia - controlli finalizzati ad attestare il rispetto del presente contratto, inerenti tra l'altro la verifica dei registri di carico e scarico e della documentazione relativa ai quantitativi dei Materiali conferiti in forza della/e Convenzione/i Locale/i conclusa/e da Comieco anche in nome e per conto della Cartiera.

La Piattaforma si impegna a permettere l'attivazione della procedura di controllo della qualità del materiale in ingresso o in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dal documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico.

Resta comunque inteso che nessun rapporto viene ad instaurarsi, a qualsiasi titolo, fra la Piattaforma e Comieco.

## **13. Clausola di completezza e richiami.**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:

- D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 gennaio 2009

- 31 dicembre 2013;
- Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco relativo al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2013;
- Convenzione sottoscritta tra Comieco e ANCI per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica – Condizioni Generali;
- Contratto di mandato fra Comieco e Cartiera;
- Convenzione/i Locale/i relative al presente contratto;
- eventuali accordi stipulati fra Comieco ed organizzazioni di categoria del settore del recupero.

#### 14. Clausola penale

Qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (i) la Piattaforma non renda disponibili alla Cartiera, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, quali indicati nell'allegato 1, e comunque di pertinenza della Cartiera ai sensi del presente contratto;
- (ii) la Piattaforma consegni alla Cartiera materiale difforme per merceologia e/o provenienza rispetto al materiale conferito dal Convenzionato;
- (iii) la Piattaforma accetti materiale conferito dal Convenzionato senza l'osservanza delle procedure di accettazione previste dall'Allegato Tecnico;
- (iv) la Piattaforma interrompa senza preavviso scritto di almeno 45 giorni

il ricevimento della raccolta; la Piattaforma si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell'operato della Piattaforma. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Cartiera.

Inoltre la Piattaforma, nel caso in cui risulti inadempiente all'obbligo di cui all'art. 9 che precede, si obbliga a corrispondere alla Cartiera – a titolo di penale – una somma pari al corrispettivo dovuto per il periodo cui si riferiscono i dati non comunicati, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### 15. Clausola risolutiva espressa.

Nelle ipotesi di cui al precedente art. 14 è in facoltà della Cartiera risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

\* \* \*

Vi preghiamo di restituirci la presente, da Voi debitamente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

*[Cartiera]*

Per conferma ed accettazione

*[data]*

*[Piattaforma – timbro e firma]*

### Allegato 1

Convenzionato	Bacino (indicare i comuni)	Congiunta % di assegnazione Ton/anno Previsionali	Selettiva % di assegnazione Ton/anno Previsionali

### Allegato 2

LOGO PIATTAFORMA



**CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
 Data: ..... Ora: .....  
 Comune convenzionato: .....  
 Targa: .....

**RACCOLTA ACCETTATA COME:**  
 congiunta       selettiva

**TIPOLOGIA** \_\_\_\_\_  
 bidoncini/cassonetto       isola ecologica  
 marciapiede       altro: .....  
 gabbia/cassone aperto non protetto

**PRESENZA SACCHI PLASTICA** \_\_\_\_\_  
 si       no

**UMIDITA'** \_\_\_\_\_

%

nulla  
 media  
 alta

**RIFIUTI** \_\_\_\_\_

%

**PRESENZA MACERO PRE-CONSUMO** \_\_\_\_\_  
 resi quotidiano/riviste  
 sfridi (rigati, rifili) / imballaggi non usati, ecc....  
 altro: .....

Osservazioni: .....

Nome/numero Operatore: .....

### **Allegato 3**

#### **Procedura operativa:**

Qualora la piattaforma si attivi per garantire l'avvio a riciclo della raccolta, il corrispettivo previsto dalla convenzione viene riconosciuto al convenzionato per le quantità effettivamente avviate a riciclo nel mese tramite la cartiera e/o la piattaforma, così come da comunicazione mensile della cartiera e della piattaforma secondo le indicazioni ricevute da Comieco (moduli B e C). In tale eventualità le verifiche qualitative previste dalla convenzione sono effettuate a valle delle operazioni di piattaforma.

In particolare, si fa riferimento al seguente conteggio:

$$\begin{aligned}
 & \textit{Consegnato} + \\
 & \textit{Riciclo piattaforma} \\
 & = \\
 & \textit{Rimanenza iniziale} \\
 & + \textit{Assegnazione} \\
 & - \textit{Scarto} \\
 & - \textit{Calo cartiera} \\
 & - \textit{Rimanenza}
 \end{aligned}$$

Si precisa che:

**Assegnazione:** deve corrispondere alla quantità, secondo la percentuale di assegnazione della cartiera, conferita dal convenzionato come da

formulario e registro di carico

**Rimanenza:** deve essere identificabile tramite etichettatura del macero riferito alla convenzione

**Scarto:** deve essere giustificato attraverso documenti di scarico da registro e/o dimostrazione di avvio a recupero, identificando la convenzione, e corrispondente alla dichiarazione mensile inviata a Comieco.

**Riciclo piattaforma:** quantità effettivamente avviata a riciclo come da documentazione e dichiarazione mensile di avvio a riciclo inviata a Comieco.

Nell'ambito delle ispezioni ed audit di cui all'art.12 del presente accordo, la piattaforma si impegna a mettere a disposizione di Comieco le evidenze necessarie alla validazione della procedura sia relativamente al materiale gestito in convenzione sia relativamente a quello gestito fuori convenzione.

E' facoltà di Comieco, con modalità concordate a livello locale, effettuare analisi merceologiche sui conferimenti del convenzionato in ingresso in piattaforma al fine di verificare la congruità della quantità di scarto dichiarata e la tipologia di raccolta accettata dalla piattaforma.



**ALLEGATO 5 Raccomandata a.r. Anticipata via fax**

Spett.le

**CONTRATTO  
DI SERVIZI  
TIPO  
ACQUISTO E  
CESSIONE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[data]

**Oggetto: contratto di servizi**

(acquisto e cessione)

*Gentili Signori,*

facciamo seguito agli accordi intercorsi per sottoporVi il documento contrattuale che regolerà i nostri rapporti futuri.

Premesso che:

**a)** in attuazione dell'Accordo tra ANCI e CONAI, relativo al periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2013, stipulato ai sensi dell'art. 224 comma 5, del D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni, nonché dell'Allegato Tecnico ANCI/Comieco per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica sottoscritto in data 14 luglio 2009, Comieco provvede a stipulare, anche in nome e per conto dei produttori ad esso aderenti, le Convenzioni Locali per la gestione dei rifiuti di imballaggi cellulosici e f.m.s. (raccolta congiunta) e/o di soli imballaggi cellulosici (raccolta selettiva), nell'ambito della privativa comunale, con i soggetti legittimati alla stipula (di seguito anche "Con-

venzionato");

**b)** a tal fine la scrivente cartiera (di seguito "Cartiera") ha conferito mandato a Comieco per la stipula delle Convenzioni Locali, in qualità di Aderente;

**c)** per effetto di tale contratto di mandato, la Cartiera si è obbligata, nei confronti di Comieco, a ritirare i Materiali conferiti presso la Piattaforma da parte del Convenzionato, nella quantità determinata ai sensi del medesimo contratto, nonché a svolgere, su tali Materiali, i servizi indicati nel contratto di mandato;

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra la Cartiera e la Vs. Società (di seguito "Piattaforma") si conviene e si stipula quanto segue.

**1. Autorizzazioni**

La Piattaforma dichiara di essere autorizzata allo svolgimento delle attività di recupero (inserire estremi aut/comunicazione specificare R3 e R13 di cui all'allegato E del D.Lgs 152/06), nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile.

In particolare, la Piattaforma dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'Allegato Tec-

**(Allegato 4  
del Contratto  
di Mandato  
tipo 2009-2013)**

nico tra ANCI e Comieco (indicare estremi certificazione ISO\_EMAS eventualmente posseduta)

## 2. Oggetto

Per effetto del presente Contratto, la Piattaforma si obbliga, nei confronti della Cartiera, a svolgere i servizi elencati al successivo art. 4. I servizi verranno effettuati sul Materiale (CER 200101-150101) conferito alla Piattaforma dal/i Convenzionato/i nei limiti della percentuale di assegnazione della convenzione alla Cartiera e del quantitativo definito nel presente contratto come di spettanza della Cartiera secondo il dettaglio dell'allegato 1. Tale allegato verrà aggiornato tempestivamente dalla Cartiera, o per essa da Comieco, tramite nota specifica, nel caso di variazioni della percentuale di assegnazione della convenzione alla Cartiera, dei dati previsionali di conferimento ovvero nel caso di nuovi con-venzionati.

Il materiale oggetto di raccolta differenziata verrà conferito presso la Piattaforma con indicazione della tipologia di raccolta ai sensi della convenzione stipulata da Comieco secondo la seguente classificazione:

- **“Raccolta congiunta”**: si intende la raccolta differenziata di imballaggi cellulosici e f.m.s. con tenore di imballaggi e cartone ondu-

lato convenzionalmente pari al 25% in peso;

- **“Raccolta selettiva”**: si intende la raccolta differenziata finalizzata agli imballaggi cellulosici con tenore di imballaggi pari almeno al 90% del materiale conferito.

Nel caso in cui il Convenzionato effettuasse la raccolta congiunta, previa separazione a suo carico delle f.m.s., e la raccolta selettiva il tenore di imballaggi cellulosici sarà pari almeno al 90% del materiale reso disponibile presso la Piattaforma in esecuzione della Convenzione Locale.

## 3. Proprietà

Per effetto del presente contratto, la Piattaforma diventerà proprietaria, a tutti gli effetti di legge, dei quantitativi di materiale classificato CER 200101-150101 che verranno conferiti presso la Piattaforma dal Convenzionato.

Una volta ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al seguente art. 4, la Piattaforma si obbliga a trasferire alla Cartiera, ovvero al soggetto indicato da quest'ultima, gli stessi quantitativi selezionati e trasformati in materiale di classificazione 1.02, 1.04 e 1.05 conformi a norme UNI EN 643. E' escluso il trasferimento della proprietà delle frazioni estranee, per le quali la Piattaforma a sua cura e spese, provvede

direttamente, o tramite terzi, al relativo smaltimento.

Il trasferimento della proprietà del Materiale eccessivamente umido (con umidità eccedente il limite del 10%) verrà fatturato riparametrando la quantità con un'umidità eccedente un secco atmosferico del 10%.

#### **4. Servizi da rendersi da parte della Piattaforma.**

La Piattaforma si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

- Ricevimento e controllo del materiale conferito dal convenzionato con utilizzo della check list (allegato 2);
- Respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dall'Allegato tecnico ANCI-Comieco;
- Pesatura;
- Tenuta delle evidenze contabili;
- Attività di selezione e messa in riserva conforme all'autorizzazione (ordinaria o sem-plicata) rilasciata alla piattaforma per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di materie prime secondarie conformi alle specifiche tecniche di cui all'All. 1, sub all. 1, punto 1.1.4. del dm 5/02/98;
- Pressatura in balle e imballaggio;
- Attività di deposito delle mps

nell'attesa dell'invio all'industria cartaria entro i limiti di durata e operatività consentiti dalle norme vigenti;

- Attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento;
- Caricamento su automezzo;
- Avvio al riciclaggio per la quota valorizzata.

Per l'adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto la Piattaforma potrà avvalersi di terzi, ferma restando la propria piena ed integrale responsabilità. A tal fine la Piattaforma si obbliga a tenere indenne la Cartiera da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

Ai fini della regolare esecuzione del presente Contratto, la Piattaforma è resa edotta del fatto che:

- I convenzionati e relativo bacino di raccolta sono quelli indicati in allegato 1). Tale allegato potrà essere aggiornato in qualsiasi momento dalla Cartiera o per essa da Comieco attraverso specifica comunicazione;
- Fermo restando la modifica e l'aggiornamento della Convenzione Locale, la Piattaforma si impegna a comunicare alla Cartiera e per conoscenza a Comieco, l'ulteriore tipologia di raccolta effettua-

ta dal Convenzionato e accettata in piattaforma. In mancanza di detta comunicazione la Cartiera ha facoltà di non ritirare il materiale disponibile in piattaforma.

- In caso di incrementi o decrementi delle quantità raccolte o conferite in piattaforma gli stessi dovranno essere comunicati dalla Piattaforma alla Cartiera e a Comieco, al fine di accertarne la natura occasionale o continuativa e di valutare l'aggiornamento della Convenzione Locale. In mancanza di detta comunicazione la Cartiera ha facoltà di non ritirare il materiale disponibile in piattaforma.
- In ragione delle quantità previsionali di cui all'allegato 1 e delle comunicazioni di cui all'art. 10, la Cartiera mensilmente emette un ordine di ritiro di materiale riferito alle quantità conferite dal Convenzionato e che la Piattaforma rende disponibili secondo quanto previsto dal presente contratto.

##### **5. Obblighi di consegna e ritiro.**

La Cartiera si obbliga a provvedere al ritiro dei quantitativi resi disponibili dalla Piattaforma ai sensi del presente Contratto. Su richiesta della Piattaforma, ed a condizioni da concordare, la Cartiera potrà lasciare

parte del materiale a disposizione della Piattaforma, purchè quest'ultima ne assicuri l'avvio a riciclo fornendo documentazione idonea a comprovare l'avvenuto riciclo del Materiale e tutti gli elementi e le indicazioni necessarie a dimostrare che le quantità avviate a riciclo tramite terzi, con particolare riferimento a quelle cedute in altro Stato comunitario o esportate, siano state riciclate secondo quanto previsto al riguardo dalla normativa comunitaria.

Tale ritiro potrà essere effettuato direttamente dalla Cartiera, ovvero da soggetti terzi incaricati, secondo un programma di ritiro mensile e sulla base dell'ordine di cui al precedente art. 4, trasmessi dalla Cartiera.

I quantitativi ordinati dovranno essere resi disponibili secondo i tempi di consegna indicati nell'ordine e comunque non oltre \_\_\_\_\_ giorni dalla data indicata.

La consegna dei materiali così selezionati avverrà franco \_\_\_\_\_ e pertanto il trasporto sarà a totale carico e cura di \_\_\_\_\_ (nel caso di affidamento alla piattaforma specificare le condizioni).

La Cartiera assicura il ritiro entro \_\_\_\_\_ gg. dalla comunicata disponibilità. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo n. \_\_\_ giorni dopo tale termine, la Cartiera si obbliga a corrispondere alla Piattaforma gli

oneri di stoccaggio, così determinati:  
\_\_\_\_\_.

Il fermo impianto programmato della Cartiera dovrà essere da quest'ultima comunicato alla Piattaforma con un anticipo non inferiore a \_\_\_\_\_ giorni [ovvero, con un con-gruo anticipo].

Qualora la Cartiera non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del Materiale, né fornisca alla Piattaforma indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, la Piattaforma comunica per iscritto alla Cartiera (e, per conoscenza, a Comieco) le condizioni economiche alle quali essa è disponibile a provvedere all'avvio a riciclo del Materiale medesimo; in caso di mancato riscontro da parte della Cartiera nel termine di 7 giorni lavorativi la Piattaforma provvede all'avvio a riciclo.

#### 6. Corrispettivi

La piattaforma per la quota di f.m.s, pari al 75% della raccolta congiunta, riconosce al Convenzionato un corrispettivo pari a:

- 5,00 euro/ton incrementato di un importo pari alla differenza tra il predefinito valore di 30 euro/t e la quotazione del macero 1.01 quale risultante dalla media dei valori riportati alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano, riferita al mese precedente il conferimento.

Il pagamento avverrà a 30 gg. data fattura fine mese.

A titolo di corrispettivo, in conformità al presente Contratto, la Cartiera riconosce alla Piattaforma un importo pari a \_\_\_\_\_ (specificare nel caso di più lavorazioni importi differenti per tipologia di materiale e per eventuali servizi di stoccaggio/trasporto, per l'avvio a riciclo da parte della piattaforma).

Per il trasferimento delle fms dopo la lavorazione, la Cartiera riconosce alla Piattaforma i corrispettivi di cui sopra per i quantitativi selezionati e trasformati in materiale di classificazione 1.02.

Il pagamento avverrà a \_\_\_\_\_ gg. data fattura fine mese.

Restano a beneficio della piattaforma gli oneri per la gestione delle frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 6 dell'Allegato tecnico ANCI-Comieco, riconosciuti dal convenzionato sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da Comieco e secondo quanto definito negli accordi a livello locale tra convenzionato e piattaforma.

#### 7. Misure di sicurezza

La Piattaforma garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte presso il proprio stabilimento, a partire dal conferimento del Materiale ad opera

del Convenzionato fino all'eventuale ritiro del medesimo da parte della Cartiera o al relativo smaltimento, verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

La Piattaforma, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.

Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato dal Consorzio per effettuare verifiche e controlli, come previsto al successivo punto 13, la Piattaforma si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate per la salute e per la sicurezza del personale operativo incaricato.

La Piattaforma si impegna a fornire a tale personale un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza.

La Piattaforma, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si

impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

#### 8. Responsabilità.

La Piattaforma è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento o comunque connesse all'esecuzione del presente contratto, ferme restando le responsabilità del conferente ove le cause siano ad esso riconducibili.

In particolare, la Piattaforma è responsabile dell'attivazione di procedure relative alla tracciabilità del macero, nonché di procedure per la conformità del materiale ai requisiti previsti per le materie prime secondarie secondo la normativa vigente e le norme tecniche applicabili.

Parimenti, la Piattaforma risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne la Cartiera da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti.

La Piattaforma risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.

### **9. Accettazione del Materiale conferito e frazioni estranee.**

Sulla base delle indicazioni della Cartiera, la Piattaforma attiverà la procedura per l'accertamento delle quantità, delle frazioni estranee e del livello di umidità del materiale conferito.

Relativamente all'accertamento delle quantità la Piattaforma si impegna ad effettuare tutte le operazioni di ricevimento e scarico e a provvedere alla relativa pesatura.

In particolare si impegna ad applicare la procedura di accettazione dei conferimenti che prevede l'utilizzo della check list (allegato 2) per tutti i conferimenti.

La responsabilità e gli oneri di smaltimento per frazioni estranee sono a carico del Convenzionato secondo le modalità previste nelle singole convenzioni locali ed in particolare dal documento Audit e Qualità e pertanto nessuna responsabilità né oneri potranno essere posti a carico della Cartiera.

La percentuale di frazioni estranee è accertata e stabilita secondo la procedura definita dal documento Audit e Qualità di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco

La Piattaforma provvede alla gestione dei Materiali conferiti dal Convenzionato con facoltà di respingere conferimenti con frazioni estranee

superiori alle specifiche di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco. Con riferimento alla consegna di materiale con presenza di umidità la Piattaforma si impegna ad applicare la procedura di cui al punto 3 del documento Audit e Qualità di cui all'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco.

### **10. Documentazione**

La Piattaforma si obbliga a comunicare alla Cartiera, con cadenza (indicare la cadenza al max mensile) un rapporto delle quantità e della qualità del materiale ricevuto dal Convenzionato e delle quantità cedute alla Cartiera, secondo procedure standard comunicate.

Detti dati verranno utilizzati per attivare un sistema di monitoraggio di tipo statistico che serva a valutare eventuali incrementi e decrementi delle quantità conferite (anche ai fini dell'art. 4 del presente Contratto), fermo restando la possibilità di effettuare verifiche in piattaforma.

La Piattaforma si obbliga inoltre a comunicare a Comieco e alla Cartiera, entro il 15 di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale ricevute dal Convenzionato e delle quantità cedute alla Cartiera nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare

effettuate.

In particolare, si impegna ad applicare la procedura allegata (allegato 3), qualora d'intesa con la cartiera, la piattaforma provveda all'avvio a riciclo della raccolta conferita dal convenzionato.

La Piattaforma si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

## 11. Durata ed efficacia

L'efficacia del presente contratto decorre dalla sua sottoscrizione fino a \_\_\_\_\_. Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente prorogato per un uguale periodo di \_\_\_\_\_ anni, e così di seguito, salva la facoltà di disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi entro \_\_\_\_ mesi anteriori a ciascuna scadenza.

Il presente contratto sarà da considerarsi risolto in modo automatico totalmente o parzialmente nel caso di scadenza, risoluzione, modifica delle convenzioni, stipulate da Comieco in nome e per conto della Cartiera, relative ai conferimenti di cui all'allegato 1. Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Cartiera e/o di Comieco nei confronti della Piattaforma.

Del pari, il presente contratto sarà

da considerarsi risolto in modo automatico totalmente o parzialmente nel caso in cui, avvalendosi di quanto previsto nel contratto di mandato stipulato con la Cartiera, Comieco modifichi, riduca o azzeri i quantitativi di materiale destinati alla Cartiera per l'avvio a riciclo.

In particolare, la Piattaforma si obbliga ad accettare le decisioni così assunte da Comieco senza avanzare pretese di sorta.

## 12. Modifiche

Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/06, come pure l'Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l'Allegato tecnico ANCI-Comieco sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le disposizioni di quest'ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute.

Nel caso in cui, per effetto della stipulazione di nuove Convenzioni Locali, comunicate dalla Cartiera o da Comieco, presso la piattaforma venissero conferiti Materiali da parte di nuovi Convenzionati, la Piattaforma si obbliga, compatibilmente con la propria organizzazione, a darvi attuazione per quanto di competenza, così accettando i Materiali e gestendoli secondo gli accordi even-

tualmente intercorsi con le cartiere aderenti a cui i suddetti Materiali spettino.

### **13. Rapporti con Comieco.**

Ai sensi del precedente art. 10, la Piattaforma si impegna a ottemperare alle modalità e standard di comunicazione dei dati definite da Comieco.

La Piattaforma si impegna inoltre a fornire, su richiesta di Comieco, la documentazione di dettaglio relativa ai conferimenti.

Ai fini della regolare esecuzione della Convenzione Locale, e - più in generale - degli obblighi di legge, la Piattaforma accetta che Comieco possa effettuare - anche mediante accessi in piattaforma, direttamente o avvalendosi di soggetti di propria fiducia - controlli finalizzati ad attestare il rispetto del presente contratto, inerenti tra l'altro la verifica dei registri di carico e scarico e della documentazione relativa ai quantitativi dei Materiali conferiti in forza della/e Convenzione/i Locale/i conclusa/e da Comieco anche in nome e per conto della Cartiera.

La Piattaforma si impegna a permettere l'attivazione della procedura di controllo della qualità del materiale in ingresso o in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dal documento Audit e Qualità dell'Allegato

Tecnico.

Resta comunque inteso che nessun rapporto viene ad instaurarsi, a qualsiasi titolo, fra la Piattaforma e Comieco.

### **14. Clausola di completezza e richiami.**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti:

- D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2013;
- Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco relativo al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2013;
- Convenzione sottoscritta tra Comieco e ANCI per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosa - Condizioni Generali;
- Contratto di mandato fra Comieco e Cartiera;
- Convenzione/i Locale/i relative al presente contratto;
- eventuali accordi stipulati fra Comieco ed organizzazioni di categoria del settore del recupero.

### **15. Clausola penale**

Qualora si verifichi uno dei seguenti

eventi:

**(i)** la Piattaforma non renda disponibili alla Cartiera, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, quali indicati nell'allegato 1, e comunque di pertinenza della Cartiera ai sensi del presente contratto;

**(ii)** la Piattaforma consegni alla Cartiera materiale difforme per merceologia e/o provenienza rispetto al materiale conferito dal Convenzionato;

**(iii)** la Piattaforma accetti materiale conferito dal Convenzionato senza l'osservanza delle procedure di accettazione previste dall'Allegato Tecnico;

**(iv)** la Piattaforma interrompa senza preavviso scritto di almeno 45 giorni il ricevimento della raccolta; la Piattaforma si obbliga a rifondere alla Cartiera tutti i costi che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell'operato della Piattaforma.

Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Cartiera. Inoltre la Piattaforma, nel caso in cui risulti inadempiente all'obbligo di cui all'art. 10 che precede, si obbliga a corrispondere alla Cartiera – a titolo di penale – una somma pari al corrispettivo dovuto per il periodo cui si riferiscono i dati non comunicati, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **16. Clausola risolutiva espressa.**

Nelle ipotesi di cui al precedente art. 15 è in facoltà della Cartiera risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

\* \* \*

Vi preghiamo di restituirci la presente, da Voi debitamente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

*[Cartiera]*

Per conferma ed accettazione

*[data]*

*[Piattaforma – timbro e firma]*

## Allegato 1

Convenzionato	Bacino (indicare i comuni)	Congiunta % di assegnazione Ton/anno Previsionali	Selettiva % di assegnazione Ton/anno Previsionali

## Allegato 2

LOGO PIATTAFORMA			
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Data: .....		Ora: .....	
Comune convenzionato: .....			
Targa: .....			
RACCOLTA ACCETTATA COME:			
<input type="checkbox"/> congiunta		<input type="checkbox"/> selettiva	
TIPOLOGIA			
<input type="checkbox"/> bidoncini/cassonetto		<input type="checkbox"/> isola ecologica	
<input type="checkbox"/> marciapiede		<input type="checkbox"/> altro: .....	
<input type="checkbox"/> gabbia/cassone aperto non protetto			
PRESENZA SACCHI PLASTICA			
<input type="checkbox"/> sì		<input type="checkbox"/> no	
UMIDITA'		RIFIUTI	
%		%	
<input type="checkbox"/> nulla			
<input type="checkbox"/> media			
<input type="checkbox"/> alta			
PRESENZA MACERO PRE-CONSUMO			
<input type="checkbox"/> resi quotidiano/triviste			
<input type="checkbox"/> sfridi (rigati, rifili) / imballaggi non usati, ecc....			
<input type="checkbox"/> altro: .....			
Osservazioni: .....			
Nome/numero Operatore: .....			

### Allegato 3

#### Procedura operativa:

Qualora la piattaforma si attivi per garantire l'avvio a riciclo della raccolta, il corrispettivo previsto dalla convenzione viene riconosciuto al convenzionato per le quantità effettivamente avviate a riciclo nel mese tramite la cartiera e/o la piattaforma, così come da comunicazione mensile della cartiera e della piattaforma secondo le indicazioni ricevute da Comieco (moduli B e C).

In tale eventualità le verifiche qualitative previste dalla convenzione sono effettuate a valle delle operazioni di piattaforma.

In particolare, si fa riferimento al seguente conteggio:

$$\begin{aligned}
 & \textit{Consegnato} \\
 & + \textit{Riciclo piattaforma} \\
 & = \\
 & \textit{Rimanenza iniziale} \\
 & + \textit{Assegnazione} \\
 & \quad - \textit{Scarto} \\
 & \quad - \textit{Calo cartiera} \\
 & \quad - \textit{Rimanenza}
 \end{aligned}$$

Si precisa che:

**Assegnazione:** deve corrispondere alla quantità, secondo la percentuale di assegnazione della cartiera, conferita dal convenzionato come da

formulario e registro di carico

**Rimanenza:** deve essere identificabile tramite etichettatura del macero riferito alla convenzione

**Scarto:** deve essere giustificato attraverso documenti di scarico da registro e/o dimostrazione di avvio a recupero, identificando la convenzione, e corrispondente alla dichiarazione mensile inviata a Comieco.

**Riciclo piattaforma:** quantità effettivamente avviata a riciclo come da documentazione e dichiarazione mensile di avvio a riciclo inviata a Comieco.

Nell'ambito delle ispezioni ed audit di cui all'art.13 del presente accordo, la piattaforma si impegna a mettere a disposizione di Comieco le evidenze necessarie alla validazione della procedura sia relativamente al materiale gestito in convenzione sia relativamente a quello gestito fuori convenzione.

E' facoltà di Comieco, con modalità concordate a livello locale, effettuare analisi merceologiche sui conferimenti del convenzionato in ingresso in piattaforma al fine di verificare la congruità della quantità di scarto dichiarata e la tipologia di raccolta accettata dalla piattaforma.



in collaborazione con



Italia